

Beatrice Pasciuta

Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis

[A stampa in "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", XLV/2 (1998), pp. 363-412 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

I. Teoria e prassi, legislazione e documentazione

... Ideoque convinci potest non tam utiliter quam necessario fuisse provisum, ut in eiusdem persona concurrentibus hiis duobus, iuris origine scilicet et tutela, a iustitia rigor, et a rigore iustitia non abesset. Oportet igitur Cesarem fore iustitie patrem et filium, dominum et ministrum, patrem et dominum in edendo iustitiam, et editam conservando. Sic et iustitiam venerando sit filius et ipsius copiam ministrando minister¹.

Questo notissimo passo della costituzione melfitana *Non sine* sintetizza con chiarezza ed efficacia retorica uno dei punti nodali attorno ai quali si sviluppa la costruzione monarchica di Federico II: la centralità del tema della giustizia e il duplice ruolo del sovrano, creatore e tutore del diritto e insieme garante degli ambiti giurisdizionali esistenti e degli *iura propria* consolidati.

In un sistema politico caratterizzato essenzialmente dalla coesistenza di ordinamenti giuridici concorrenti e dalla pluralità delle fonti di cognizione del diritto, il sovrano, infatti, affermava la sua superiorità gerarchica assicurando a tutti i sudditi, almeno in via teorica e programmatica, la presenza di un unico centro di mediazione - costituito da lui stesso, e in fase applicativa, dalla sua *curia* - dove, oltre a giudicare su ambiti esclusivi, relativi per lo più a reati di straordinaria gravità, si garantiva la possibilità di correggere le storture derivate dalla sedimentazione dei diritti particolari o dalla cattiva amministrazione della giustizia in sede locale, mediante il giudizio d'appello. Esemplificativo di questa concezione della giustizia regia come strumento di garanzia contro qualsiasi sopruso, anche proveniente dalla stessa curia centrale, è un passo di un mandato del 1240, indirizzato ai Capitani Andrea Cicala e Ruggero de Amicis, in cui il sovrano affermava:

Licet imperialis excellentie dignitas cui datum est leges condere sit legibus absoluta, dignum tamen fore providimus ut in observatione legum in rigore iustitie sequamur ius commune cum ceteris, et quibus nos non potuit obligare necessitas, voluntas spontanea nos astringat. Nec contra fideles nostros et subditos in conservatione iustitie uti volumus prerogativa domini contra iura, quorum dispendia dampnis nostris ascribimus et quorum compendia propria commoda reputamus².

E' ormai opinione consolidata, in base agli studi condotti sui regni di Francia, Inghilterra, Aragona e Castiglia, che le principali monarchie europee nel XIII secolo presentassero tutte consistenti analogie strutturali, e fossero strutturate su un sistema consolidatosi già a partire dall'XI -XII secolo, sistema nel quale il ruolo del sovrano come garante della giustizia per i sudditi rappresenta una costante oltre che uno dei tratti costitutivi³; in quest'ottica Federico II e la normativa

¹ I 31, *Non sine grandī*; l'edizione alla quale si farà riferimento è quella di W. STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II. Für das Königreich Sizilien (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus II, supplementum)*, Hannover 1996; per la citazione delle costituzioni si indicheranno il libro, il numero d'ordine e l'incipit secondo l'indicazione fornita dal curatore nell'*Initienverzeichnis* dell'edizione.

² J.L.A. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Frederici secundi*, 6 vol., Parigi 1852-61 (d'ora in avanti HB), tomo V (1240), p.959.

³ Si vedano per tutti M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, Bologna 1994, pp.323 ss., pp.395 ss. e la bibliografia di riferimento ivi citata e P. CORRAO, *Regni e principati feudali*, in *Manuale di Storia Donzelli - Storia Medievale*, a cura di F. BENIGNO e altri, Roma 1998, pp.319-362; più specificamente sulle caratteristiche delle legislazioni europee nell'età fridericiana, cfr. *Renaissance du pouvoir legislatif et genese de l'etat*, a cura di A. GOURON e A. RIGAUDIERE, Montpellier 1988 e il recente *...colendo iustitiam et iura condendo... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, a

contenuta nel *Liber Augustalis* non costituiscono un'eccezione: la enorme rilevanza, anche quantitativa, delle norme riguardanti l'assetto istituzionale giudiziario e la riorganizzazione del sistema processuale confermano i numerosi riferimenti teorici alla centralità del tema della giustizia nell'assetto statale fridericiano.

E tuttavia, manca a tutt'oggi uno studio specifico che abbia per oggetto l'analisi delle norme fridericiane in materia di giustizia e in particolare sulla normativa processuale: le ragioni di tale lacuna, evidenziata peraltro da più parti⁴, sono probabilmente da ricercarsi, nello stato stesso delle fonti e in particolare nella discrepanza fra norme e documentazione. Il problema della sproporzione quantitativa - oltre che qualitativa - fra la imponente mole della normativa regia e l'esiguo e frammentario insieme dei documenti del periodo, riguarda peraltro tutti i settori dell'amministrazione⁵ e causa difficoltà oggettive nel delineare il funzionamento delle varie istituzioni, non soltanto in una loro evoluzione cronologica, che pure si può a tratti rintracciare nella legislazione stessa, ma anche soltanto nel fissarne lo *status* in un momento preciso del lungo regno di Federico⁶.

La difficoltà, inoltre, è aggravata dallo stato stesso del testo legislativo. Il *Liber Augustalis*, notoriamente, presenta infatti due ordini di problemi connessi con la tradizione manoscritta: il primo riguarda le varianti fra i principali testimoni, e il secondo la datazione esatta delle *Novelle*, norme emanate dallo Svevo dopo il 1231, in un periodo che pare si concluda nel 1246.

Relativamente al problema delle varianti testuali occorre tener presente che esse talvolta si contraddicono reciprocamente e sono comunque di rilevanza tale da fornire, delle norme, versioni profondamente diverse; le recenti edizioni critiche, pur migliorando sensibilmente lo stato delle conoscenze sul testo, non possono per ovvi motivi fugare tutti i dubbi e fornirci un 'testo' privo di contraddizioni⁷.

Per quanto riguarda la datazione esatta delle *Novelle* resta l'incertezza per alcune di esse; sono state formulate varie ipotesi circa le fasi cronologiche - e le relative spinte politiche - in seguito alle quali il sovrano avrebbe emanato norme, isolate o in blocchi tematici, volte a riformare parzialmente o a correggere profondamente il dettato di norme precedenti confluite anch'esse nel *Liber Augustalis*: è evidente che l'incertezza circa la esatta sequenza cronologica di questa legislazione e la sua sedimentazione renda difficile seguire l'evoluzione istituzionale delle

cura di A. ROMANO, Roma 1997, e in particolare i contributi di P. BRAND, *English Thirteenth Century Legislation*, pp.325-344; G. GIORDANENGO, *Le roi de France et la loi: 1137-1285*, pp.345-396; A. IGLESIA FERREIROS, *El poder de facer leyes de Alfonso X*, pp.397-410; A. PEREZ MARTIN, *La codificación del derecho en Aragon: Jaime I*, pp.411-426.

⁴ Recentemente, per tutti, cfr. M. CARVALE, *Legislazione e giustizia in Federico II. Problemi storiografici*, in *...colendo iustitiam et iura condendo* cit., p.111.

⁵ I problemi connessi con l'impossibilità di ricostruire un assetto istituzionale coerente nei due aspetti della legislazione e della realtà amministrativa sono stati evidenziati da più parti; cfr., da ultimo, E. MAZZARESE FARDELLA, *Federico II legislatore nel Regnum*, in *...colendo iustitiam et iura condendo* cit., p. 141.

⁶ Il presente articolo rappresenta la prima parte di un lavoro che intende affrontare questi problemi al fine di giungere, nella seconda, alla individuazione - anche attraverso un esame cronologicamente stratigrafico - delle figure istituzionali che operarono nel campo della giustizia durante il regno di Federico II.

⁷ Oltre a quella recentissima curata da STÜRNER, *Die Konstitutionen* cit., le edizioni più aggiornate ed attendibili sono H. CONRAD, TH. VON DER LIECK-BUYKEN, W. WAGNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien: Nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts herausgegeben und übersetzt von H. Conrad, T. Von Der Lieck-Buyken, W. Wagner*, Köln-Wien 1973; per l'edizione del Cod. Graec. 1392 della Biblioteca Nazionale di Parigi, contenente il testo delle Costituzioni emanate da Federico II a Melfi nel 1231, si veda TH. VON DER LIECK-BUYKEN, *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien. Der griechische Text*, Köln-Wien 1978; per lo stato del testo e la sua tradizione manoscritta ed editoriale cfr. O. ZECCHINO, *Le edizioni delle Costituzioni di Federico II*, Roma 1995, ID. *Le edizioni delle Costituzioni di Federico II*, in *...colendo iustitiam et iura condendo* cit., pp.229-259; per un'analisi complessiva sulla struttura, formale e contenutistica della normativa fridericiano cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *Leggendo il Liber Augustalis*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano" (d'ora in avanti RSDI), LXVIII (1995), pp.41 ss.

magistrature del regno, nel nostro caso specifico di quelle giudiziarie, evoluzione intesa come conseguenza e diretta espressione di cambiamenti politici⁸.

I problemi connessi con il testo legislativo assumono poi una estrema rilevanza a causa della lacunosità del materiale documentario. Per il periodo della monarchia fridericiana non si è conservata documentazione prodotta direttamente dai singoli uffici amministrativi, in sede locale o periferica; la documentazione centrale, prodotta cioè direttamente dalla Cancelleria regia è quasi esclusivamente limitata a consistenti frammenti relativi agli anni 1239 e 1240⁹; esiste inoltre una cospicua mole di documenti isolati - diplomi, mandati, corrispondenza - che tuttavia, proprio per la loro natura episodica, non costituiscono un supporto utile a delineare profili istituzionali, e anzi spesso costituiscono un ulteriore motivo di difficoltà in quanto lasciano intravedere una realtà che si discosta notevolmente dal dettato normativo, e tuttavia non forniscono poi, come invece è possibile fare per epoche successive, sufficienti elementi per delineare un quadro alternativo¹⁰. E infatti, specificamente per l'ambito giudiziario, soltanto il raffronto fra la documentazione processuale e il quadro normativo completo, - legislazione regia ma anche consuetudini locali e *iura propria* ai quali lo stesso sovrano peraltro fa spesso riferimento - consente di delineare con chiarezza il reale assetto delle strutture giudiziarie, le modalità di gestione, le disfunzioni e quindi, in ultima analisi, le ragioni che motivano le norme e anche i loro ripetuti silenzi¹¹.

Questa situazione generale, accompagnata nel caso specifico della procedura anche ad un troppo facile e comodo aggancio con il diritto romano, ha determinato un vuoto negli studi sull'amministrazione della giustizia, riservando a questo ambito, del quale pure si riconosce la centralità politica, un ruolo marginale nutrito di poche e spesso insufficienti indicazioni storiografiche.

Alla luce di quanto fin qui affermato, il proposito di effettuare uno studio sulla procedura e l'amministrazione della giustizia va concretizzato a partire da due considerazioni di base:

⁸ Per le ipotesi relative alla formazione e sedimentazione del *Liber Augustalis* resta fondamentale l'opera di B. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del regno di Sicilia*, Napoli 1869; ID., *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, in "Atti dell'Accademia Pontaniana", XI (1871), pp.379-502; cfr. inoltre A. DEL VECCHIO, *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino 1874; studi più recenti quelli di A. CARUSO, *Indagini sulla legislazione di Federico II di Svevia per il Regno di Sicilia. Le leggi pubblicate a Foggia nell'aprile 1240*, ora in *Il "Liber Augustalis", di Federico II di Svevia nella storiografia. Antologia di scritti* a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna 1987, (d'ora in avanti *Antologia*), pp.145-168; ID., *Le leggi di Federico II pubblicate a Barletta nel mese di ottobre del 1246*, ora *ibidem*, pp.169-193; H. DILCHER, *La legislazione siciliana di Federico II, una sintesi di tradizione e rinnovamento*, trad. it., *ibidem*, pp.85-88.; cfr. inoltre le considerazioni premesse da STÜRNER all'edizione del *Liber Augustalis* in particolare pp.79-101.

⁹ Il *Regestum* della cancelleria sveva, andato distrutto nell'incendio dell'Archivio di Stato di Napoli nel 1943, era stato edito da C. CARCANI, *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico II imperatore...*, Napoli 1876, ora rist. an. con Introduzione di A. ROMANO, Messina 1992, e successivamente incluso da Huillard Bréholles nella sua opera (tomo V); sulle vicende relative alla distruzione del registro e per un esame formale della documentazione ivi contenuta cfr. D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, trad. it. Torino 1990, cap. X e in particolare pp. 266-271. Vedi pure Per un panorama delle fonti documentarie di epoca fridericiana cfr. C.H. WILLEMSSEN, *Bibliografia federiciana fonti e letteratura storica su Federico II e gli ultimi svevi*, Bari 1982, pp.49-66; S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, in *Storia d'Italia* dir. G. GALASSO, III, *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, pp.796-799.

¹⁰ Le discordanze fra norma e realtà amministrativa si evincono più chiaramente in altri settori dell'amministrazione fridericiana, ad esempio in quello della gestione dell'apparato finanziario; esse non sono espressione di un comportamento illegale da parte dei funzionari regi, quanto piuttosto manifestazione di una "vita concreta che diversificava l'amministrazione stessa [...] dalle norme che avrebbero dovuto regolarla", vita concreta che scaturiva dalla volontà stessa del sovrano; sul punto cfr. MAZZARESE FARDELLA, *Leggendo il Liber Augustalis* cit., pp.51; ID., *Federico II legislatore nel Regnum*, in *...colendo iustitiam et iura condendo* cit., in particolare p.141-142; sull'amministrazione finanziaria nel *Regnum* ID., *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello Stato normanno e svevo*, Milano 1966; M. CARVALE, *Le istituzioni del regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in "Clio", XXIII, 3 (1987), pp.373-422.

¹¹ Per una ricostruzione in chiave comparativistica del sistema giudiziario del Regno nel XIV secolo cfr. B. PASCIUTA, *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale Civile di Palermo (sec. XIV)* in "Quaderni Storici", n.s., 97 (1998), pp.143-169.

1) l'ambito normativo relativo alla regolazione dei processi è quello che, forse più di altri, verrà mantenuto in vigore anche nella successiva legislazione del Regno di Sicilia. Contrariamente a quanto avviene per le competenze istituzionali dei diversi organismi amministrativi, dove la continuità con l'assetto statale normanno e fridericiano, quando si mantiene, è per lo più formale, la gestione dei riti giudiziari nei processi non presenta infatti interventi di rilevanza sostanziale almeno per i due secoli seguenti: per rintracciare una legislazione che abbia, almeno negli intenti, un valore sistematizzante e per certi versi 'rifondante' degli assetti procedurali nel Regno, paragonabile a quella messo in atto dalle *Constitutiones* fridericiane, bisognerà infatti giungere al *Ritus Magne Regie Curie* di Alfonso V del 1446¹²;

2) lo studio analitico più completo delle norme processuali di Federico II è stato condotto, ormai oltre un secolo fa, da Francesco Brandileone, il quale tuttavia, secondo quanto peraltro evidenziato già nel titolo della sua opera - *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve*¹³ adotta esclusivamente la prospettiva comparativistica con le norme del *Corpus* giustiniano; la metodologia esegetica comparativistica è stata recentemente ripresa da Herman Dilcher, con un respiro più ampio e con un raggio d'indagine esteso a tutte le fonti giuridiche e letterarie che hanno influenzato la compilazione del *Liber Augustalis*¹⁴; le conclusioni dei due studiosi restano ancora pienamente valide e renderebbero meramente ripetitivo qualsiasi tentativo di analisi comparativistica delle norme fridericiane con quelle giustiniane¹⁵. L'influenza del diritto romano nelle codificazioni medievali è peraltro un dato ormai pienamente acquisito e analizzato dalla dottrina; ciò che qui si vorrebbe descrivere è lo *status* del sistema, la situazione così come la normativa tentava di delineare, per cogliere dove possibile, le spinte che motivavano la costruzione di una intelaiatura processuale e istituzionale poderosa e capillare, e che ne richiedevano continui aggiustamenti e per fornire comunque una sistematizzazione del materiale normativo.

Data l'assenza di documentazione organica, questa descrizione che potremmo definire 'fotografica' sarà condotta analizzando esegeticamente le norme contenute nel *Liber Augustalis*, e si utilizzeranno soltanto sporadicamente i pochi documenti ritenuti utili per riscontri, tenendo comunque presente che lo scopo che ci si prefigge non è, né potrebbe essere altrimenti, quello di verificare lo stato reale della prassi giudiziaria, ma soltanto quello, evidentemente di più ristretta portata, di presentare il quadro costruito dal dettato normativo: il silenzio delle fonti su alcuni aspetti dell'amministrazione giudiziaria, pertanto, non verrà qui interpretato né come reale inefficacia delle istituzioni né come 'accidente della storia'.

II. Giustizia regia e fori privilegiati

Le norme fridericiane in ambito procedurale inducono a ritenere che la corte sentisse la necessità di dare una minuziosa regolamentazione alla materia: il processo, sia civile che penale, era infatti disciplinato in ogni sua parte da norme specifiche che rivelavano come esigenza di fondo quella di snellire l'*iter* processuale per fornire a tutti i sudditi la garanzia di un sistema giudiziario pubblico efficiente, rapido e quindi alternativo e superiore ad ogni forma di giustizia privata.

L'abbondanza e la specificità degli interventi normativi rivelano l'esigenza di fornire al sistema istituzionale un quadro di riferimento, in materia procedurale, che risolvesse i principali punti di difficoltà nell'amministrazione della giustizia; e ciò non innovando radicalmente poiché in ambito civilistico si rileva un sostanziale recepimento degli indirizzi codificati dal procedimento romano-canonico che proprio in quegli anni si andava consolidando, mentre in quello penalistico, con

¹² Per il testo del *Ritus Magne Regie Curie* cfr. Alfonso capp. XCVI-CCIV in *Capitula regni Sicilie*, a cura di F. TESTA, Palermo 1741, vol.1, pp.240-273.

¹³ Torino, 1884.

¹⁴ H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und Ihrer Novellen*, Köln - Wien 1975.

¹⁵ Sulla necessità di abbandonare la metodologia di studio tradizionale, quella cioè basata esclusivamente sulla comparazione con le fonti che hanno ispirato più o meno direttamente la legislazione del *Regnum* cfr. A. ROMANO, *Diritto romano e diritto longobardo nella legislazione delle Assise dei re normanni*, in *Diritto e Società in Sicilia*, a cura di ID., Soveria Mannelli (CZ) 1994, pp.19.

l'introduzione, accanto al procedimento accusatorio, di quello inquisitorio, si dava vita ad un meccanismo nuovo e originale, soltanto in parte condiviso con quello canonistico.

Le due sfere processuali, la civile e la penale, erano separate ed affidate alla giurisdizione di diversi ufficiali - Baiuli e Camerari per la prima, Capitani, Giustizieri e Maestri Giustizieri o Giustizieri *regionum* per la seconda¹⁶ - "ut abunde ipsius copiam per officiales nostros, quibus ipsam [iustitiam] commisimus ministrandam, undique valeant invenire, ipsorum officialium nostrorum officia volumus esse discreta, civilibus questionibus alios et alios accusationibus criminalibus preponentes"¹⁷.

Nelle aule di giustizia veniva espressamente prescritta l'osservanza di un contegno rispettoso: le parti e i loro avvocati avrebbero dovuto *cum reverentia magistratus iura reddentis, quietem iustitiae observare* e per ciò si prescriveva che le obiezioni non scritte venissero rivolte ai giudici *in aure sine strepitu aliquo*; le pene previste per chi avesse contravvenuto a queste disposizioni variavano a seconda dell'estrazione sociale del molestatore: da un augustale se si fosse trattato di un *rusticus* fino a 16 se il trasgressore fosse stato un conte¹⁸.

Uno dei temi affermati con maggiore vigore nella normativa fridericiana in materia di giustizia riguarda l'unicità del sistema regio e l'esclusività delle sue competenze.

La *const. Speciale quoddam*, eliminando espressamente la possibilità di ricorso al principio della personalità del diritto, stabiliva l'univocità della giustizia regia nei confronti di tutti i sudditi:

nos, qui singulorum iura iustitie libra pensamus, in iudiciis aliquam discretionem habere non volumus personarum, sed equa lance sive sit Francus, sive Romanus, aut Longobardus, qui agit seu convenitur, iustitiam sibi volumus ministrari¹⁹.

In questa direzione andavano pure le disposizioni che abolivano il privilegio di foro del quale, per concessione dello stesso Federico o dei suoi predecessori, o come consuetudine *obtenta* godevano gli abitanti di alcune delle principali città del regno - Messina, Napoli, Salerno e Capua²⁰. Era evidente infatti che la possibilità di subire il giudizio solo nella propria città causava la paralisi della macchina giudiziaria, e limitava fortemente, nei fatti se non nel diritto, le competenze dei Giustizieri provinciali, evitando peraltro che si potessero applicare le sanzioni previste per i contumaci, dal momento che appunto il privilegio di foro non dava luogo alla possibilità da parte del giudice ordinario competente di dichiarare contumace il convenuto o il reo che, invocando il privilegio in questione, non si fosse presentato in giudizio. La nuova norma stabiliva dunque che il convenuto non presente in giudizio, per qualsiasi motivo, subisse la dichiarazione di contumacia e le relative sanzioni.

L'affermazione della giustizia regia come l'unica giustizia possibile veniva ribadita anche attraverso le norme che disciplinavano le modalità di accesso ai fori competenti.

¹⁶ Per una visione d'insieme dello sviluppo istituzionale del sistema giudiziario nel regno cfr. per tutti A. BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio di Consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 1960, ora in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ) 1992, pp.109-158; per un panorama complessivo degli studi specifici cfr. ROMANO, *Tribunali, Giudici e Sentenze* cit., dove l'autore, tra l'altro, lamenta la mancanza di una "soddisfacente ricostruzione complessiva del sistema giudiziario del *Regnum Siciliae*" (*ib.*, p.212) e P. CORRAO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, in "Ricerche storiche", 1991, pp.473-491.

¹⁷ I 31, *Non sine grandi*.

¹⁸ I 32, *Cultus iustitie*.

¹⁹ II 17, *Speciale quoddam*.

²⁰ I 106, *Privilegia quibusdam locis*; la politica fridericiana era peraltro orientata decisamente verso la limitazione delle giurisdizioni privilegiate: a tale proposito, in altra sede si è dimostrato che il privilegio del 1233 con il quale il sovrano in deroga alle sue disposizioni avrebbe concesso il *privilegium fori* ai cittadini di Palermo è in realtà un falso databile fra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo; su questo cfr. B. PASCUTA, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in "RSDI", LXVI (1993), pp. 239-297, e in particolare pp.265-276.

Era infatti espressamente vietato a tutti i sudditi del regno, sia laici che ecclesiastici, di adire fori diversi da quelli di pertinenza della curia regia per materie di pertinenza della giustizia ordinaria, pena la confisca dei beni, mobili e immobili²¹. La motivazione addotta ancora una volta si fondava sulla disponibilità di un apparato giudiziario perfettamente in grado di assicurare giustizia a tutti i sudditi²²; in questa ottica peraltro va letta anche la disposizione che prevedeva che le *miserabiles persone* avessero il privilegio di *forum eligere* e potessero quindi essere giudicate direttamente dal Maestro Giustiziere²³: il ricorso al supremo organo di giustizia infatti costituiva la maggiore garanzia di una giustizia equa e imparziale soprattutto per coloro che *adversariorum suorum forte potentiam perhorrescant* ²⁴.

La normativa fridericiana, sulla scorta di uno dei temi giuridici maggiormente dibattuti dell'epoca e facendo esplicito riferimento alla necessità di disporre in un ambito nuovo - *Dubitationem iurisperorum, non tam benigna quam necessaria legum interpretatione tollentes* ²⁵ - si occupava anche del regime processuale delle *personae fictae* recependo le linee teoriche che in quegli anni si andavano definitivamente consolidando ad opera di quel Sinibaldo dei Fieschi, che, asceso al soglio pontificio col nome di Innocenzo IV nel 1243, avrebbe ricoperto un ruolo chiave nell'ultima fase dell'azione politica dello svevo²⁶. Il canonista, nei suoi *Commentaria*²⁷ formulava per primo una teoria sullo stato giuridico di quei soggetti, gli enti particolari, dotati di un proprio regime giuridico, che sempre più si affermavano nella dialettica politica con gli enti universali: egli, superando l'individualismo proprio dei Glossatori che consideravano l'*Universitas* esclusivamente come prodotto dei suoi componenti - *universitas nihil aliud est, nisi singuli homines qui ibi sunt* ²⁸, sosteneva infatti che la *persona ficta* - nel caso specifico l'*Universitas* - dovesse intendersi come *collegium*, soggetto autonomo cioè e distinto dalle singole parti che lo compongono; in altri termini non si sarebbe trattato di un insieme - fosse esso *universitas personarum* o *universitas bonorum* - ma di un ente con proprie prerogative specifiche e quindi con un proprio *status* anche in ambito processuale: *cum collegium in causa universitatis fingatur una persona*²⁹.

La *const. Generalia iura* prescriveva che le *Universitates*, attrici o convenute in cause che le vedevano opposte a singoli individui o ad altre *Universitates*, dovessero essere rappresentate in giudizio da *syndici, iuris civilis rigore in perpetuum quiescente, quod in publicis iudiciis procuratorem frustra intervenire debere prescripsit*. Fermo restando che la sentenza, avrebbe avuto effetti sulle *principales persone*, tuttavia la rappresentanza si rendeva necessaria, oltre che

²¹ I 64, *Cum iustitiae copiam*.

²² I 64, *Cum iustitiae copiam*: "Cum iustitiae copiam per officiales nostros cunctis regnicolis mandaverimus elargiri, penam in eos, qui nostra iurisdictione contempta ad forum aliud de hiis, que ad curiam nostram pertinent, convolaverint, constitutione praesenti, duximus statuendam"; una analoga motivazione è contenuta in III 33, *In locis demanii nostri edificia*, con riferimento alla necessità di distruggere i castelli e le fortificazioni private, essendo sufficienti alla difesa dei sudditi le *munitiones* regie.

²³ I 38.2, *Statuimus igitur, ut magne curie*. Sul Maestro giustiziere in età sveva cfr. il datato ma sempre utile studio di P. COLLIVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II. vol 1: Gli organi centrali e regionali*, Milano 1963; sulla Gran Corte cfr. ora i recenti studi di E. CUOZZO, *La "Magna Curia" al tempo di Federico II di Svevia* in "1989" *Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche*, V, 1 (1995), pp.23 ss.; ROMANO, *La Regia Gran Corte* cit. pp.119-124; sulle origini normanne della carica di Maestro Giustiziere e della curia regia cfr. M. CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1968, pp.159-168; sulla transizione fra età normanna e età sveva cfr. ID, *Le istituzioni del Regno di Sicilia* cit.

²⁴ I 38.2, *Statuimus igitur, ut magne curie*.

²⁵ I 107, *Dubitationem iurisperorum*,

²⁶ Sulla figura di Innocenzo IV e sulle vicende che lo videro opposto a Federico II rimane insuperata la lucida narrazione offerta da E. KANTOROWICZ, *Federico II Imperatore*, trad. it. Milano 1976, capp. VII-IX. Sul punto, in prospettiva antitetica, cfr. ABULAFIA, *Federico II* cit., capp. XI-XII.

²⁷ *In quinque libros Decretalium nec non in Decretales per eundem Innocentium editas, commentaria doctissima...*, Venetiis 1578.

²⁸ Accursio, glossa *Non debetur*, 1.7 §1, Dig. III, 4.

²⁹ Su tutto questo cfr. F. BELVISI, *Alle origini dell'idea di istituzione. Il concetto di "collegium" come "persona ficta" in Sinibaldo dei Fieschi*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 23 (1993), pp.3-23.

nei giudizi civili, anche e soprattutto *in criminalibus causis et capitalibus accusationibus* affinché i crimini riguardanti le *universitates* non rimanessero impuniti.

Nella stessa norma, con un procedimento analogico singolare quanto interessante, la particolare posizione giuridica delle *Universitates*, con riguardo alla possibilità di essere rappresentate in qualsiasi tipo di giudizio, veniva estesa anche alla donna coniugata. Questa, infatti, relativamente alla sua capacità processuale, poteva essere rappresentate dal marito o da un procuratore da lei designato, anche nei giudizi penali, sia se accusatrice sia se accusata³⁰. Questa apertura sarebbe stata successivamente rafforzata con una *Novella* del 1240, dove si prescriveva che le donne non potessero presentarsi personalmente *ad curiam nostram vel ad alicuius officialis nostri presentiam*, tranne che non vi fossero costrette per mancanza di persone atte a rappresentarle o di mezzi sufficienti per retribuire un procuratore³¹.

E tuttavia, unicità del sistema non significa necessariamente monoliticità: l'intento, in altre parole, non era tanto quello di predisporre una struttura gerarchica e piramidale, che dal sovrano arrivasse fino ai magistrati locali e che avesse il totale appannaggio dell'amministrazione della giustizia, quanto piuttosto quello di mantenere il controllo su tutte le possibili articolazioni degli apparati giudiziari che continuavano ad operare nel Regno, muovendosi sia sul piano dell'amministrazione attiva della giustizia ordinaria che su quello simbolico e in qualche misura, ultimo, della garanzia e tutela del diritto e della giustizia.

Un rilievo particolare e una funzione paradigmatica assumono, a questo proposito, le disposizioni sulla giurisdizione privilegiata dell'aristocrazia. Accanto alle affermazioni ora citate circa l'eguaglianza di tutti i sudditi di fronte alla giustizia del re, infatti, può apparire quantomeno contraddittoria la motivazione che giustificava teoricamente l'esistenza delle curie nobiliari: *ut universis et singulis regni nostri nobilibus honor debitus integre conservetur*, conti, baroni e *milites* godevano infatti di un sistema giudiziario completo e assolutamente svincolato da quello ordinario - *eorum iudicia sibi invicem reservamus*³².

Le controversie in cui entrambe le parti fossero appartenute all'aristocrazia venivano sottoposte, anche in primo grado, al giudizio, penale e civile, di speciali curie composte da altri nobili, *comites* e *barones*, purché feudatari diretti del re. Questi collegi avevano facoltà di emanare sentenze con il consiglio di altri nobili o di *probi viri*, o anche, se lo avessero richiesto, con l'ausilio di giudici della curia regia. Veniva anche disposto che, in assenza dei nobili deputati ad emanare sentenza, il procedimento potesse essere discusso dai pubblici ufficiali ordinari - Giustizieri e giudici - anche se la sentenza doveva poi essere sempre emanata dal conte o dal barone che ne aveva competenza.

Nella decisione delle controversie in oggetto si doveva seguire la gerarchia delle fonti del diritto prevista nei procedimenti ordinari: le *constitutiones* regie, le consuetudini *approve*, gli *iura* che non contrastassero con il diritto regio vigente, né con quello dei predecessori. Era inoltre previsto il ricorso alla curia regia, per ottenere pareri per i casi la cui risoluzione appariva controversa. Gli appelli sarebbero stati decisi presso la curia regia da un giudice ordinario o delegato dal re, che fosse anch'egli *comes* o *baro*, con il consiglio di un collegio composto da altri nobili, da giudici e da *probi viri* e, nella formulazione delle sentenze d'appello, sarebbe stata seguita la stessa gerarchia delle fonti prevista per il primo grado di giudizio, con il ricorso estremo al *consilium* regio³³.

Per fugare ogni dubbio circa la giustezza della decisione, il giudice avrebbe dovuto prestare giuramento di emanare la sentenza *de pure conscientie gremio nulli favori vel gratie deferent*³⁴.

³⁰ II 2, *Generalia iura*.

³¹ I 104.2, *Mulieres ad curiam*. Sulla posizione della donna nel *Liber Augustalis* cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *La condizione giuridica della donna nel "Liber Augustalis"*, in "Archivio Storico Siciliano", s.IV, XXI-XXII, fasc.I (1995-96), pp.31-44.

³² I 47, *Ut universis et singulis*.

³³ I 47, *Ut universis et singulis*: "iuxta sacratissimas predecessorum nostrorum, regum Siciliae, et nostri nominis sanctiones, ac deinde secundum obtentas consuetudines et iura et postremo de conscientie nostrae consilio sententias formare curabunt".

³⁴ I 47, *Ut universis et singulis*.

L'ambito giudiziario riservato all'aristocrazia, quindi, era di fatto un sistema 'ordinario' parallelo: non si ricorreva alla curia regia, ma si prevedevano passaggi di giurisdizione autonomi, anche se ricalcati formalmente su quelli della giustizia ordinaria, sia in primo grado che in appello; l'intervento delle magistrature regie era previsto solo per supplenza ed era comunque limitato al dibattimento, con esclusione della sentenza; la specificazione della gerarchia delle fonti del diritto da applicare per emanare le sentenze in questione, ribadita esplicitamente sia per le sentenze di primo grado che per quelle d'appello, infine, sembra voler fornire ai soggetti non specializzati, ma che erano investiti dell'autorità di giudicare, gli strumenti teorici e giuridici necessari in ogni tribunale ordinario.

Il regime giudiziario privilegiato riservato ai *milites* e agli altri esponenti dell'aristocrazia, veniva comunque contenuto in un ambito quanto più possibile circoscritto:

militaribus tamen privilegiis in omnibus supradictis et aliis causis et casibus, in quibus prerogative militum aliquid indulgetur, eos tantummodo milites uti volumus, qui honorem militaris dignitatis et onus decenter observant in equis et armis videlicet et aliis militaribus signis, quibus barones et milites condecet decorari³⁵.

Un altro ambito giudiziario parallelo a quello regio era rappresentato dalle curie delle terre feudali. E tuttavia, nella riforma del 1246, improntata tutta ad un più deciso intervento pubblico nel settore dell'amministrazione della giustizia, si configurava la possibilità di una interazione fra le istituzioni regie e quelle feudali, che andava nella direzione di una rafforzata competenza regia in ambiti tradizionalmente esclusi dalla sua diretta giurisdizione. La *nov. De questionibus* prescriveva infatti che gli *homines praelatorum, comitum et baronum in terris nostri demanii, prout assolet, habitantes* dovessero essere giudicati presso i tribunali competenti, le curie di nobili o prelati, ma da giudici regi appositamente designati, che avrebbero presieduto al dibattimento e pronunciato la sentenza; la *tricesima* riscossa al termine del giudizio sarebbe stata ripartita egualmente fra la curia regia e il tribunale feudale interessato; la presenza del giudice regio doveva essere garantita sempre, tanto che, nel caso in cui quello appositamente designato fosse stato assente per giusta causa, il Maestro Camerario della provincia avrebbe potuto designare un sostituto, scegliendolo *ex aliis iudicibus civitatis et loci, super conficiendis contractibus ordinatis* ³⁶.

E ancora, per la disciplina dei fori privilegiati, le disposizioni fridericiane, recependo un'assisa normanna³⁷, stabilivano che i chierici fossero giudicati dai tribunali ecclesiastici, *secundum canones et ius ecclesiasticum*, tranne che per il reato di tradimento o per altri crimini gravi di esclusiva pertinenza regia, per i quali sarebbero dovuti convenire presso il tribunale secolare: *de hoc quod spectat ad curiam nostram in nostra curia iudicetur* ³⁸.

In un mandato indirizzato al Giustiziere della Sicilia, Ruggero de Amicis, nel 1239, il sovrano ordinava al suo ufficiale di incarcerare due sacerdoti e un monaco accusati di aver ucciso il priore di San Pietro de Campogrosso, "ut culpam suam pena iudice fateantur et macerentur squalore carceris, qui characteris et religionis abusi privilegio sumpta de impunitate confidentia apparuerunt scelestorum criminum commissores"³⁹.

La tendenza a limitare l'ambito di giurisdizione privilegiata riservato agli esponenti del clero si manifestava, anche sul piano normativo, con altre disposizioni di diretta produzione fridericiana: la *const. Si aliquis clericus* restringeva le competenze delle curie ecclesiastiche sui chierici prescrivendo che gli ecclesiastici convenuti circa il possesso di beni ereditari di provenienza non

³⁵ II 32, *Prosequentes benivolum*.

³⁶ I 73.2, *De questionibus*.

³⁷ Ricordiamo infatti che, allo stato attuale delle conoscenze, non é possibile stabilire a quale dei due sovrani normanni di nome Guglielmo si riferiscano le assise contenute nel *Liber Augustalis* con la rubrica *rex Guillelmus*; su questo cfr. MAZZARESE FARDELLA, *Leggendo il Liber Augustalis* cit., pp.42-43 e la bibliografia ivi citata.

³⁸ I 45, *De personis clericorum*.

³⁹ HB, V,1 (1239), pp.519-520.

ecclesiastica dovessero comparire in giudizio presso il tribunale ordinario competente per territorio, con l'unico privilegio di non poter essere arrestati⁴⁰. Questo orientamento veniva in seguito riconfermato con la *nov. De burgensaticis* del 1240, con la quale si stabiliva che gli ecclesiastici convenuti per azioni petitorie o possessorie relative a beni burgensatici, o anche soltanto *pecuniaria actione*, dovessero rispondere presso il foro civile d'ordinario competente, e ciò per il maggiore riguardo prestato dal legislatore alla *rei petite qualitas* piuttosto che alla condizione personale dei soggetti convenuti o alla qualità stessa del giudizio⁴¹.

E ancora con riguardo ai soggetti che potevano godere di giurisdizione privilegiata si stabiliva comunque che nei tribunali ordinari fosse rispettata una scala di priorità nell'espletamento dei giudizi, che tenesse conto proprio della condizione dei promotori: in primo luogo sarebbero state discusse le cause relative ad ecclesiastici, poi quelle fiscali e quindi quelle relative ai *debiles*, minori, orfani e vedove⁴². Le forme di tutela dei *debiles* prevedevano inoltre il gratuito patrocinio tramite avvocati retribuiti direttamente dalla curia regia e l'esenzione da ogni spesa processuale, anche relativa alla convocazione dei testimoni⁴³.

III. Il processo civile

1. Le fasi preliminari: libello, *peticio* e citazione

Le fasi preliminari, che precedevano cioè l'inizio dell'azione, i cosiddetti *preparatoria iudiciorum*, prevedevano espressamente l'*oblatio libelli* in tutti i giudizi, al fine di specificare la *actionis qualitas* nei giudizi civili e la *accusationis forma* nei penali. L'unica deroga consentita dalla normativa regia alla presentazione del libello riguardava le cause di modica entità, comprese cioè entro i due augustali⁴⁴.

Relativamente a questa fase del procedimento, ci possiamo avvalere di una testimonianza documentaria che conferma che la prassi giudiziaria, in questo ambito, seguiva puntualmente il dettato normativo. Si tratta di una relazione processuale eseguita dal *compalatius* di Napoli, Giovanni Murinello, il 29 luglio 1244, relativa ad una controversia circa la vendita di una casa⁴⁵. Qui è contenuto un esempio di *libellus*: esso iniziava con l'indicazione del proponente, che poteva essere l'attore o il suo procuratore, e della parte avversaria⁴⁶. Seguiva la narrazione dei fatti e quindi la *peticio* vera e propria, la richiesta cioè avanzata dall'attore al collegio giudicante di intraprendere il procedimento⁴⁷.

La tempestività e la precisione con cui doveva essere formulato il libello nei giudizi civili miravano a consentire una maggiore rapidità nella citazione del convenuto da parte del baiulo o del *dominus loci* competente. E infatti, completata la fase iniziale con la *peticio*, il baiulo, nel caso avesse ritenuto che la richiesta dell'attore fosse legittima e quindi si dovesse dare avvio al procedimento, doveva dare mandato ai suoi *apparitores* di far citare il futuro convenuto⁴⁸. La citazione, sulla scorta del libello, doveva contenere tutte le indicazioni relative al giudizio che l'attore intendeva promuovere: *a quo et de qua re et quo etiam impetitionis genere impetatur*⁴⁹.

Il citato documento napoletano, tuttavia, attesta che la prassi processuale poteva seguire anche strade diverse. Per accelerare i tempi dello svolgimento dei processi l'attore poteva, ad esempio, anche ottenere l'intervento diretto del re; in questo caso, dopo aver ricevuto il mandato regio con il

⁴⁰ I 68, *Si aliquis clericus*.

⁴¹ I 69.2, *De burgensaticis*.

⁴² I 33, *Iusti cultoris*.

⁴³ I 34, *Lege presenti*.

⁴⁴ II 18, *Dilationes in iudiciis*.

⁴⁵ HB, VI, p.41-43.

⁴⁶ "Proponit Iohannes Ruccella procuratorio nomine pro parte Iacobi Malabacce et Pasce uxoris sue...contra Iohannem Buccaconcium procuratorem Delitiose et Pasce... heredum quondam Pauli de Sancta Agatha" (HB, VI, p.41).

⁴⁷ "Unde petit pro parte dicti Iacobi et uxoris sue quod ipsi heredes restituant dictam domum... vel suppleant eis iustum pretium" (HB, VI, p.42).

⁴⁸ I 93.1, *In civilibus causis*.

⁴⁹ II 18, *Dilationes in iudiciis*.

quale si intimava di procedere, il magistrato competente citava direttamente le parti e, presenti esse in giudizio, contestualmente veniva esibito il *libellus* al quale seguiva la *litis contestatio*⁵⁰.

L'esigenza di una giustizia che fosse quanto più possibile rapida ed efficiente veniva comunque affermata anche dalla normativa che disciplinava le modalità e i tempi di esecuzione della citazione del convenuto in giudizio: come espressamente dichiarato nell'apertura della *const. I 97 Edictorum ordinem*, la nuova normativa si distaccava da quella del diritto romano - *ad breviorum modum reducere cupientes* -; si stabiliva che la citazione poteva ritenersi valida anche se non consegnata direttamente dall'attore e si ribadiva ancora una volta che nella lettera di citazione dovevano essere espressamente indicati il foro, i termini, il motivo e l'attore che intendeva promuovere il giudizio⁵¹. La citazione inoltre era sempre perentoria e doveva contenere il termine massimo di trenta giorni per la comparizione in giudizio del convenuto, o del suo procuratore per i giudizi civili, termine che poteva estendersi a sessanta giorni solo nel caso in cui il convenuto si fosse trovato fuori dal *Regnum*⁵².

La lettera di citazione doveva essere consegnata alla presenza di un pubblico ufficiale o di due o tre testimoni e si riteneva valida anche la semplice *denunciatio domi*, ricevuta da un familiare coabitante con il convenuto, che avrebbe dovuto giurare di comunicare al congiunto quanto prima l'avvenuta citazione, o ancora la notifica, sempre in presenza di testimoni, *in limine domus* nel caso in cui il convenuto si fosse rifiutato di aprire la porta di casa per ricevere la notifica⁵³.

La normativa stabiliva inoltre che, se il promotore del giudizio avesse per caso incontrato il futuro convenuto presso lo stesso tribunale dove era stata inoltrata la *petitio*, la citazione potesse essere notificata contestualmente se il futuro convenuto si fosse trovato in tribunale non per *aliam specialem causam et iustam*; se invece questi stava discutendo un altro giudizio poteva invocare il *ius revocandi domum*. Cionondimeno, avrebbe ricevuto l'assegnazione di un termine perentorio per comparire in giudizio, termine che conteneva una dilazione calcolata in base alla distanza del luogo di residenza del citato dal tribunale stesso⁵⁴.

2. La contumacia

Le norme relative alla contumacia seguono evidentemente la linea tracciata dal legislatore nel voler ricondurre la conflittualità nelle maglie della giustizia pubblica.

Il contumace, sia nei giudizi civili che in quelli penali, veniva multato per la somma di nove onze oltre alla confisca della terza parte dei beni mobili; nei giudizi civili la pena sarebbe aumentata di un augustale per ogni mese di contumacia⁵⁵.

Nelle azioni personali, chi si fosse reso contumace prima della *litis contestatio* avrebbe inoltre subito l'esecuzione forzata sui beni immobili per il valore corrispondente al debito: l'immissione in possesso avrebbe riguardato prima gli eventuali beni ereditari e quindi quelli feudali⁵⁶. Se la contumacia si fosse realizzata dopo la *litis contestatio*, il giudizio sarebbe andato avanti fino all'emanazione della sentenza, vietando al contumace la possibilità dell'appello; se tuttavia gli elementi processuali disponibili non avessero consentito al giudice di emanare una sentenza definitiva, allora si sarebbe potuta eseguire la confisca dei beni *pro modo debiti declarati* e

⁵⁰ Questo si evince specificamente dalle fasi processuali esposte nella sentenza del *compalatius* di Napoli (H.B., VI, pp.42).

⁵¹ "Coram quo et a quo et de qua re ac cuiusmodi querimonia deferatur et tempus expressum, in quo per se tantum, si criminalis sit accusatio, vel per se vel per alium, si civilis questio moveatur, citatus debeat in curia comparere" (I 97, *Edictorum ordinem*). Sulle formule adoperate per dare mandato di eseguire una citazione cfr. *Formulae Magnae Imperialis Curiae*, n.975 *Citatio partis*, in E. WINKELMANN, *Acta Imperii Inedita saeculi XIII-XIV*, vol.I, Innsbruck 1880, p.727.

⁵² I 93.1, *In civilibus causis*.

⁵³ I 98, *Citationis littere*.

⁵⁴ I 96, *Si quem nostrorum fidelium*.

⁵⁵ I 99.1, *Penam novem unciarum*; sulla condanna per contumacia cfr. *Formulae Magne Imperialis Curie* cit., n.983 *Condemnatio facta in expensis propter contumaciam* (p.729) e n.987 *Condemnatio facta contra contumacem cum executione* (p.730).

⁵⁶ I 99.2, *Contumacem civiliter*.

l'attore, dopo aver dimostrato la latitanza del convenuto e la sua intenzionalità nel volersi sottrarre al giudizio, avrebbe potuto richiedere al giudice l'immediata e definitiva vendita dei beni ereditari del contumace. In caso di impossibilità da parte dell'attore di provare la volontaria latitanza del convenuto, la vendita sarebbe potuta avvenire soltanto dopo un anno dalla dichiarazione di contumacia⁵⁷.

In caso di *rei vindicatio*, se il convenuto si fosse reso contumace prima della contestazione della lite, oltre alla confisca della terza parte dei beni mobili da assegnarsi alla *curia regia*, avrebbe patito l'immediata confisca della *res petita*; il bene sarebbe stato affidato all'attore in custodia e, dopo un anno, in perpetuo possesso; se la contumacia si fosse invece realizzata dopo la contestazione della lite, l'attore sarebbe divenuto immediatamente il possessore della *res petita*⁵⁸.

La normativa fridericiana teneva conto anche della contumacia delle *personae fictae*: nel caso in cui una *Universitas* del Regno si fosse resa contumace e non si fosse potuto procedere alla confisca del bene richiesto o di un bene di pari valore, si stabiliva che i singoli cittadini fossero sottoposti a colletta, ciascuno in proporzione al suo reddito, fino al soddisfacimento delle disposizioni contenute nella sentenza interlocutoria o definitiva; per quanto riguardava la multa dovuta alla curia regia, si stabiliva inoltre che ogni *focularis* della *Universitas* versasse mezzo augustale; queste disposizioni venivano estese anche ai giudizi penali dove fosse prevista anche una sanzione pecuniaria⁵⁹.

3. Le fasi iniziali del procedimento: *litis contestatio*, *exceptiones* e concorrenzialità dei giudizi

Alla presentazione del libello era strettamente collegata la *litis contestatio*, atto che, secondo la dottrina del diritto comune, rappresentava l'inizio del procedimento⁶⁰.

La precisazione dei termini del giudizio, contenuta sia nel libello che nella lettera di citazione, infatti, consentiva che, presenti le parti in giudizio, si desse subito inizio al processo mediante la contestazione della lite, senza opporre eccezioni dilatorie che ne impedissero l'avvio.

Se non si fosse posta la *dilatoria competens exceptio*, l'unica, secondo la normativa fridericiana, ammessa a pregiudicare l'avvio del procedimento, si sarebbe immediatamente proceduto alla *litis contestatio*: questa doveva avvenire secondo le forme della negazione o della confessione se rivolta direttamente al convenuto, o *per ignorantiae verbum* se fosse stata inoltrata al suo difensore⁶¹.

Riprendendo come esempio il citato documento napoletano, la *litis contestatio* riportata nella sentenza del *compalatius* veniva mossa dal procuratore della parte convenuta ed era imperniata sull'ignoranza delle argomentazioni contenute nel libello dell'attore: *Ad que... litem contestando respondit ignorans omnia et singula posita in libello*⁶².

Le *excepciones dilatorie*, che, secondo quanto stabilito dal *ius commune*, riguardavano la fase iniziale del procedimento⁶³, dovevano essere presentate entro tre giorni dall'*oblatio libelli*, sia nei giudizi civili che in quelli penali. Il giudice tuttavia poteva esigere dal convenuto che le poneva, il giuramento di non voler differire il giudizio ma di essere in grado di provarle, e, a questo scopo, assegnava un termine fissato generalmente in otto giorni, salvo giusta causa⁶⁴. Analogamente si

⁵⁷ I 100, *Si quis post litem*.

⁵⁸ I 102, *Rei vindicatione*.

⁵⁹ I 107, *Dubitationem iurisperorum*.

⁶⁰ G. DURANTIS *Speculum iudiciale*, Basileae 1574, r.an. Aalen 1975, lib.II, partic. 2, *De litis contestatione. Rubrica*: "A litis contestatione telam iudiciorum incipientes texere, que iudicii est exordium, sive initium" (p.563).

⁶¹ II 18, *Dilationes in iudiciis*,

⁶² H.B., VI, p.42

⁶³ II 19, *Excepciones dilatorias*: "Exceptiones dilatorias, prout communis iuris regulis est introductum, in ipso iudicii exordio proponendas".

⁶⁴ II 19, *Excepciones dilatorias*; il termine di otto giorni è in realtà un'aggiunta fatta alla norma nel 1246: il testo della costituzione del 1231, infatti, prescriveva genericamente che il giudice, se lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto assegnare *brevior quam, dari poterit, terminus*; nel 1246, invece, in linea con le disposizioni volte a riformare l'amministrazione giudiziaria proprio nel senso di una maggiore efficienza delle istituzioni e quindi di una maggiore celerità nello svolgimento dei giudizi, il sovrano faceva apporre la precisazione dei termini.

sarebbe proceduto nel caso di *exceptio peremptoria* se il giudice riteneva che *ex qualitate persone opponentis vel cause* essa fosse stata posta solo per prorogare ulteriormente i tempi del giudizio⁶⁵; anche in questo caso quindi si poteva richiedere al convenuto il giuramento di poterla provare.

Per evitare che il processo si allungasse a dismisura, le eccezioni *filiationis, generis sive gentis, et quod heres non sit, qui accusationem vel actionem intendit*, poste nella fase iniziale della *litis contestatio*, dovevano essere accolte e dimostrate poi in corso di giudizio, non impedendo quindi l'avvio del procedimento principale⁶⁶.

L'*exceptio hostici* veniva disciplinata fissando un termine di 15 giorni prima e dopo il ritorno presso il luogo della citazione, durante il quale il convenuto avrebbe goduto della *immunitas responsionis*; questa *exceptio* non sarebbe stata tuttavia accolta nel caso in cui entrambe le parti avessero militato nell'esercito: la norma, a questo proposito, prevedeva una casistica dettagliata volta a disciplinare le varie fattispecie⁶⁷.

Uno dei maggiori ostacoli all'avvio dei procedimenti o al loro espletamento in tempi brevi era costituito dalla sovrapposizione di più giudizi, che scaturivano dal primo. Accadeva cioè che il convenuto replicasse alla contestazione della lite da parte dell'attore, citandolo a sua volta per un reato o crimine di maggiore entità. Per evitare che la concorrenzialità dei giudizi provocasse l'allungamento *sine die* di tutti i procedimenti correlati, oltre ad impedire il regolare svolgimento di quello principale, con la *const. melfitana Si civiliter agens*⁶⁸ si stabiliva che, qualora il convenuto in un giudizio civile accusasse l'attore di un crimine, anche enorme, compreso quello di lesa maestà, evidentemente in mala fede⁶⁹, si dovesse innanzitutto terminare il primo procedimento, fino all'emanazione della sentenza, e solo successivamente intraprendere il giudizio penale. Il problema evidentemente doveva persistere se con un'ulteriore disposizione, emanata nel 1240 e *omnibus omnino iudiciis valitura*, il sovrano ribadiva che non si potessero fare udienze relative a procedimenti collegati se non dopo aver emanato la sentenza, interlocutoria o definitiva, relativa al primo giudizio⁷⁰.

Analoghe procedure erano previste anche per la concorrenzialità di procedimenti discussi da tribunali gerarchicamente collegati e arrivavano a coinvolgere anche le cause di esclusiva competenza del Maestro Giustiziere⁷¹. Se infatti il convenuto presso il Giustiziere *regionum* avesse a sua volta citato in giudizio l'attore per un crimine gravissimo o anche soltanto *civiliter* per cause relative a castelli o a beni feudali, materie di competenza della Curia regia già in primo grado di giudizio, con il risultato di sospendere il procedimento in corso *prerogativa maioris auditorii*, anche se questo fosse giunto all'emanazione della sentenza, si stabiliva appunto che la causa principale fosse terminata o presso lo stesso Giustiziere *regionum* o presso il Maestro Giustiziere⁷².

⁶⁵ II 25, *Si exceptio peremptoria*.

⁶⁶ II 23, *Exceptiones filiationis*.

⁶⁷ II 20, *Hostici exceptionem*.

⁶⁸ II 21, *Si civiliter agens*.

⁶⁹ II 21, *Si civiliter agens*: "Evidens enim accusati videtur esse nequitia et frustratio manifesta, qui non prius adversarium suum voluerit accusare vel de maiori crimine convenire, nec etiam crimen quod maiestatem nostram leserit, zelo fidelitatis accensus proponere voluerit, quam esset ab eo, qui iura vel iniuriam suam prosequitur, in iudicio laccessitus".

⁷⁰ I 35, *Presenti lege decernimus omnibus*.

⁷¹ La *nov. I 38.2, Statuimus igitur, ut magne curie* del 1240 esplicitava le competenze della Gran Corte, presieduta dal Maestro Giustiziere: "magister iustitiarius nostre curie suprascriptus de crimine maiestatis nostre et de feudis quaternatis et de quota parte feudorum nostorum et de appellationibus ordinariorum nostrorum seu delegatorum ad nostram curiam interiectis et de questionibus nostrorum curialium, qui immediate nobis assistunt et de speciali conscientia nostra in curia commorantur et qui de curia nostra sine speciali mandato nostro non possunt recedere, necnon miserabilium personarum, quarum est privilegium forum eligere... causas audiat et iustitia mediante decidat".

⁷² II 22, *Contingit interdum aliquem*.

4. Lo svolgimento del processo: il sistema probatorio, la *compositio*, la sentenza, l'appello

Lite itaque... legitime contestata, utrique partium terminum perhemptorium prefiximus ad earum intentionem fundandam: dal documento napoletano apprendiamo dunque che immediatamente dopo la contestazione della lite, il giudice aveva assegnato alle parti un termine, perentorio, per provare le loro intenzioni⁷³. Sembrano pertanto omesse nella prassi alcune tappe procedurali previste invece dalla normativa; in particolare non vi è traccia del *iuramentum de calumnia* che, secondo la *const. Lite legitime*, doveva essere prestato dalle parti subito dopo l'adempimento delle fasi iniziali del giudizio⁷⁴.

Il termine *ad probandum* veniva fissato dalla stessa norma in tempi estremamente rapidi: contestualmente, o al massimo il giorno seguente, l'attore, o accusatore, avrebbe infatti dovuto produrre *in scriptis* le prove dell'accusa, personalmente o tramite il suo avvocato; anche il convenuto avrebbe dovuto presentare la sua difesa entro due giorni; le parti inoltre avrebbero ricevuto lo stesso termine *ad oblata probanda*. Se la causa veniva discussa dai rappresentanti delle parti, questi avevano l'obbligo di depositare *iura* e *defensiones* note alla parte avversa; il termine assegnato alle parti *ad probandum* doveva essere il più breve possibile, fatta salva la correttezza del procedimento stesso⁷⁵.

A discrezione del giudice, le parti potevano essere interrogate *de facto*, sia prima che dopo la contestazione della lite, e potevano rispondere personalmente o con il consiglio del loro avvocato; il giudice aveva inoltre la possibilità di richiedere il giuramento *ad sacramenti religionem* in caso di sospetta falsa testimonianza⁷⁶.

Il sistema delle prove era affidato prevalentemente alla produzione di *instrumenta* e all'interrogatorio dei testimoni; le prove documentarie consistevano solitamente in rogiti notarili e privilegi e la normativa prescriveva che fossero ritenuti nulli, anche ai fini processuali, i contratti e gli atti di donazione o di concessione riguardanti *proditores* o *invasores regni*⁷⁷. Così, in un processo del 1245 celebrato presso la *magna imperialis curia*, fra l'arcivescovo di Salerno e gli eredi del giudice Pietro da Eboli, circa la restituzione di un mulino di proprietà dell'arcidiocesi, l'attore produceva soltanto *instrumenta e privilegia*, mentre i convenuti si avvalevano, oltre che di prove documentarie, anche di testimoni⁷⁸. Nel già citato processo napoletano, invece, le parti affidavano la propria difesa esclusivamente alle testimonianze⁷⁹.

Successivamente alla presentazione delle prove la corte ne vagliava l'attendibilità e, dopo aver ascoltato le *postulationes* dei procuratori circa la causa stessa, poteva effettuare la *publicacio testium* e quindi procedere con il dibattimento⁸⁰.

Secondo quanto testimoniato da un altro documento del 1245, nei giudizi civili l'interrogatorio dei testi poteva essere delegato alla curia giudiziaria territorialmente più vicina; il giudice incaricato doveva in questi casi convocare i testimoni indicati dalle parti, interrogarli sugli *articuli* prodotti dalle parti stesse, e quindi, al termine dell'interrogatorio, inviarne copia sigillata al tribunale presso cui si dibatteva il procedimento⁸¹.

Nei giudizi penali e nei civili di esclusiva pertinenza della curia regia - quelli relativi a castelli e feudi - i testimoni dovevano invece presentarsi personalmente in curia, tranne che se in precarie condizioni di salute o in età particolarmente avanzata: in questi casi giudici delegati dalla curia regia o scelti dalle parti avrebbero potuto ricevere la loro testimonianza.

⁷³ HB, VI, p.42-43.

⁷⁴ II 24, *Lite legitime*.

⁷⁵ II 24, *Lite legitime*.

⁷⁶ II 26, *Partes in iudicio*.

⁷⁷ II 27, *Instrumenta de donationibus*.

⁷⁸ HB VI, p.250-251: *productis testibus ex parte dictorum fratrum et instrumentis ac privilegiis ab utraque parte in iudicio presentatis*.

⁷⁹ HB, VI, pp.41-43.

⁸⁰ HB,VI, p.43: *Nos vero petitiones ipsorum utpote iustas admittentes testes utriusque partiis in iudicio fecimus publicari*; cfr. anche HB, VI, p.250.

⁸¹ HB, VI, pp.252-254.

Nel caso documentato, la delega al giudice veniva fatta mediante un mandato regio, nel quale il sovrano ordinava al giudice Filippo di Brindisi relativamente ad una controversia vertente presso la *magna curia*

... quocirca [...] omnes testes quos dictus abbas <l'attore> tibi nominaverit, cogas sub certa pena venire coram te, perhibituros super ipsis articulis testimonium veritati [...] querens a testibus de causa, specie, loco, tempore et aliis circumstantiis diligenter et eorum dicta fideliter in scriptis redacta sub sigillo tuo ad curiam nostram destinare procures⁸².

Gli *articuli*, anch'essi riportati per intero nel mandato regio, riguardavano i punti che l'attore intendeva provare: il primo proponimento riguardava genericamente il libello - *Vult probare proposita in libello* - quindi seguivano altri 18 *Item* nei quali più dettagliatamente si costruiva la linea probatoria dell'attore, per dimostrare le competenze, l'abate di San Salvatore in Monte Amiata, sul bene in questione - il *castrum Plani Castagnarii sive villa de Plano* - e sul territorio in cui il bene ricadeva⁸³.

Se le parti non avessero potuto provare le loro ragioni entro i termini assegnati dal tribunale a causa dell'assenza dei testimoni, che si erano già impegnati a comparire, avrebbero potuto presentare relative *allegations* e chiedere una proroga dei termini *ad probandum*⁸⁴. Se si fosse ravvisata un omissione per negligenza o dolo da parte dei soggetti incaricati dal tribunale nella citazione dei testimoni, questi sarebbero stati condannati alla confisca della terza parte dei beni mobili e al risarcimento dei danni alla parte lesa; analoga pena avrebbero subito i testimoni che avessero omesso di presentarsi a rendere testimonianza, nonostante la notifica del tribunale⁸⁵.

Era possibile anche acquisire le deposizioni dei testimoni prima della *litis contestatio*, nel caso in cui si fosse trattato di soggetti in punto di morte, o di soggetti a lungo assenti o spesso in viaggio. La loro testimonianza avrebbe avuto validità per un anno, termine entro cui il giudizio avrebbe dovuto essere effettivamente intrapreso⁸⁶.

Un regime probatorio particolare disciplinava la *declaratio debiti*, in base alla quale doveva essere calcolata la confisca, temporanea o definitiva, dei beni di un contumace: in questo caso infatti si poteva tener fede al giuramento del dichiarante, senza che fosse necessario produrre l'*instrumentum* comprovante l'obbligazione, tenendo tuttavia conto della *qualitas* del richiedente: se questi fosse stato un conte il suo giuramento sarebbe stato ritenuto probatorio per un credito fino a 100 onze, un barone 50 onze, un *miles simplex* 25, un *burgensis*, ricco e di buona fama una libra d'oro, e gli altri 3 onze. Superati questi valori si sarebbe fatto ricorso al sistema probatorio previsto dal *ius commune*, cioè tramite *instrumentum* notarile o per testimonianza diretta⁸⁷.

Un regime speciale interessava anche le questioni relative all'*homagium*: in particolare nel caso in cui un soggetto avesse richiesto l'omaggio in qualità di *dominus* e l'*inferior* si fosse rifiutato di prestarlo, adducendo di essere *homo regis*, il richiedente avrebbe avuto subito sentenza favorevole se fosse stato in grado di dimostrare i suoi diritti sul convenuto mediante privilegio regio, dello stesso Federico o anteriore, oppure attraverso la testimonianza di persone fededegne, che ad esempio avevano presenziato alla concessione e sempre che il convenuto non avesse opposto prove per dimostrare l'assenza del vincolo. In caso di mancanza di prove era tuttavia previsto che l'attore avesse potuto ottenere il riconoscimento del suo diritto col solo dimostrare che, al tempo della precedente monarchia, il convenuto aveva prestato giuramento di fedeltà e di omaggio all'attore o ai suoi predecessori; lo stesso sarebbe avvenuto nel caso che si fosse dimostrato che aveva prestato servizio al richiedente, che si era rivolto al suo tribunale per ricevere giustizia o che aveva tenuto

⁸² HB, VI, p.253.

⁸³ HB, VI, p.254.

⁸⁴ Cfr. *Formulae Magnae Imperialis Curiae* cit., n.976 (pp.727-728).

⁸⁵ II 30, *In pecuniariis litibus*.

⁸⁶ II 35, *Probationum incurribus*.

⁸⁷ I 101, *Quaestiones iurisperitorum*.

terre dall'attore nella qualità di vassallo. Questo era valido anche nel caso in cui il convenuto fosse stato un *miles* o un barone. E tuttavia, se l'attore non fosse stato in grado di dimostrare la sua pretesa, il convenuto sarebbe stato immediatamente ricondotto al *commune dominium regio*⁸⁸; il re inoltre si riservava la facoltà di poter decidere su queste controversie, adoperando nei casi dubbi, "libertatis favorem ac interpretationem benignam pro libertate... prout veteribus legibus est inductum"⁸⁹.

Un'ulteriore conferma della volontà regia di far confluire entro il sistema pubblico dell'amministrazione della giustizia la maggior parte dei conflitti è costituita dai provvedimenti sulla composizione extragiudiziale. E ciò sia per una motivazione di carattere ideologico comune a tutti gli ambiti coinvolti dalla riforma del sistema giudiziario - l'affermazione della struttura istituzionale regia in una sfera che evidentemente, più di altre, sfuggiva al pieno controllo pubblico - sia per garantire alla corona gli introiti direttamente derivati dal pagamento delle spese processuali, introiti necessari, peraltro, al mantenimento dell'apparato istituzionale stesso.

La composizione fra le parti era consentita prima della citazione, eccetto che per i reati gravissimi, quelli cioè *que per iura communia designantur atroces*⁹⁰; e ancora, per i giudizi civili, era consentito l'accordo fra le parti anche dopo la citazione ma prima della *litis contestatio*; dopo questo atto, che segnava il vero inizio del procedimento in quanto rappresentava la manifestazione della volontà delle parti di consegnare al giudice la risoluzione del conflitto che le vedeva opposte, la transazione era possibile soltanto con l'intervento del collegio giudicante⁹¹. Per i giudizi penali che non comminavano pene corporali, era ugualmente consentita la transazione fra le parti prima della *litis contestatio*, ma non più durante lo svolgimento del giudizio, tranne che su licenza della curia⁹².

Si vietava inoltre l'accordo fra le parti per il prolungamento dei termini di comparizione. Accadeva infatti che le parti, pur non arrivando ad una composizione *in totum*, si accordassero per non presentarsi in giudizio nei termini stabiliti e ciò comportava che le cause divenissero *immortales*⁹³: veniva pertanto disposto che nei procedimenti penali accusatore e accusato dovessero pagare alla curia 100 augustali "si in statuto ei termino prosecuturus accusationem ad curiam non venisset"⁹⁴. La *const. Contingit aliquando actorem* prevedeva analoghe sanzioni per i giudizi civili, stabilendo che se attore e convenuto, dopo la *litis contestatio*, avessero deciso di prolungare i termini non presentandosi in giudizio senza autorizzazione del tribunale "quod fit in eorum dispendium et ut iudicii processum impediunt et honorem et auctoritatem iudicalem illudant" - dovessero essere multati della decima parte del valore della controversia⁹⁵.

In caso di *compositio* nei giudizi relativi ad azioni reali e personali, le parti dovevano versare in curia la *tricesima* del valore o della stima della *res petita*⁹⁶.

L'attenzione del legislatore era costante nel voler affermare che la giustizia regia rappresentava tendenzialmente l'unica via possibile alla risoluzione dei conflitti: una volta intrapreso un giudizio, o almeno dopo aver avviato la macchina processuale, le parti dovevano infatti seguirne le prescrizioni: la recessione dall'accusa era consentita soltanto dietro consenso dell'autorità giudiziaria, e pertanto sarebbe stato punito con la confisca della sesta parte dei beni l'accusatore

⁸⁸ Sull'accezione del termine *dominium* nelle *Constitutiones* e sulla aggettivazione che lo accompagna cfr. G. STALTERI RAGUSA, *Introduzione*, a G.L. BARBERI, *Il "Magnum Capibrevium" dei feudi maggiori*, a cura di EADEM, in "Documenti per servire alla storia di Sicilia", prima serie, Diplomatica, vol. XXXII, Palermo 1993, pp. XXVII-XLII.

⁸⁹ II 36, *Probationum defectum*.

⁹⁰ I 56, *Priusquam citate*.

⁹¹ I 105, *Sponte volentibus*.

⁹² II 16, *Post citationem emissam*.

⁹³ II 15, *Sepe contingit accusatorem*.

⁹⁴ II 15, *Sepe contingit accusatorem*.

⁹⁵ I 104.1, *Contingit aliquando actorem*.

⁹⁶ I 72.1, *Constitutionum predecessorum*.

che non si fosse presentato in giudizio dopo l'avvenuta citazione e comparsa dell'accusato⁹⁷, e ad un terzo dei beni mobili se non si fosse presentato in giudizio dopo la *litis contestatio*⁹⁸.

Dovere dei giudici era di esperire i giudizi nel più breve tempo possibile, ponendo un limite alle *allegationes* degli avvocati, "qui filacteria sua perorando dilatant"; dopo la pubblicazione dei testimoni, gli avvocati avrebbero avuto a disposizione soltanto due giorni per disputare e concludere, e chiunque - avvocato o parte - avesse deliberatamente ostacolato la rapida conclusione del dibattimento sarebbe stato multato⁹⁹. Le fasi del dibattimento sono ancora una volta utilmente sintetizzate nel documento napoletano più volte citato: dopo l'assegnazione dei termini *ad probandum*, la produzione delle prove e la *publicacio* dei testimoni, "cum esset in predicta questione diutius disputatum, ab utraque parte abrenunptiatum et in causa conclusum"¹⁰⁰.

Il limite per l'emanazione della sentenza che nella costituzione melfitana *Universos et singulos* non veniva stabilito esattamente *propter causarum multitudinem*¹⁰¹, era invece oggetto di una *Novella* del 1240 dove si prescriveva che, salvo giusta causa, il baiulo e i giudici dovessero esperire il giudizio entro il limite massimo di due mesi a partire dal giorno della citazione¹⁰². Inoltre la stessa *Universos et singulos* veniva corretta nel 1246 con una ulteriore precisazione dei termini, fissati adesso "infra decendium a die conclusionis numerandum"¹⁰³.

Le sentenze definitive dovevano essere date in forma scritta: "nullius momenti verbales et non scripte sententie reputentur"¹⁰⁴, e per rilasciarne copia alle parti interessate il baiulo, il giudice e il notaio avrebbero dovuto percepire dai richiedenti la centesima parte del valore della controversia¹⁰⁵. La motivazione della sentenza, come è stato ormai acquisito grazie agli studi di A. Romano, veniva soltanto accennata e non conteneva riferimenti normativi, né tanto meno giurisprudenziali¹⁰⁶; ancora una volta si può utilmente citare come esempio il documento napoletano: dopo aver espletato tutte le fasi del procedimento il magistrato, poiché si evinceva che il procuratore della parte attrice "nihil de sua intentione probabit, habito consilio diligenter et cum... iudicibus nobis assidentibus... deliberatione perpensa", liberava i convenuti dalla richiesta di restituzione avanzata dagli attori "eisdem super questione predicta perpetuum silentium imponentes"¹⁰⁷.

L'osservazione delle formalità procedurali in primo grado di giudizio era elemento indispensabile per garantire la validità della sentenza: lo testimonia, ad esempio, il testo di una sentenza d'appello pronunciata a Palermo dai Giudici della Curia Imperiale nel 1233. La sentenza di primo grado pronunciata dal Giustiziere *terre Iordani* a favore di Margherita e Bartolomeo da Policastro contro Arduino, abate del monastero di S. Angelo veniva annullata, e con essa l'intero procedimento, poiché la *peticio* contenuta nel libello era giudicata *incongrua et inepta* e la *litis contestatio* non era stata eseguita secondo le prescrizioni; la sentenza di primo grado, pertanto, veniva considerata nulla "tamquam contra solitum ordinem iudiciorum prolatam"¹⁰⁸.

⁹⁷ II 12, *Accusatorum temeritatem*.

⁹⁸ II 13, *Accusatorem post litem*.

⁹⁹ II 49, *Universos et singulos*.

¹⁰⁰ HB, VI, p.43.

¹⁰¹ II 49, *Universos et singulos*.

¹⁰² I 76, *Omnes baiuli locorum*.

¹⁰³ II 49, *Universos et singulos* (ed. cit. p.358, col.b).

¹⁰⁴ I 77, *Ab omnibus iudicibus*.

¹⁰⁵ II 47, *Pro scripturis*.

¹⁰⁶ A. ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze nel "regnum Siciliae" (1130-1516)*, in *Judicial records, law reports and the growth of the Case-law*, ed. J.H.BAKER, Berlin 1989, pp.211-301; ID., A. ROMANO, *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, in *Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, vol.1: Essays*, ed. A. WIJFFELS, Berlin 1997, pp.111-161.

¹⁰⁷ HB, VI, p.43

¹⁰⁸ Il testo della sentenza é riportato da A. ROMANO, *Le decisiones della Regia Gran Corte del Regno di Sicilia. Forma delle sentenze, registrazione, raccolte*, in *Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, vol.2: Documents*, ed. A. WIJFFELS, Berlin 1997, pp.141-143.

Anche i limiti per la presentazione dell'appello erano stabiliti con l'intento di contenere i tempi entro i quali era possibile sospendere la sentenza che altrimenti si sarebbe dovuta intendere come definitiva. La *const. II 48, Appellationum* prevedeva che l'appello con tutti gli atti relativi, compresi gli *apostoli*, dovesse essere presentato alla curia regia entro 50 giorni dall'emanazione della sentenza di primo grado, da qualsiasi organo e in qualsiasi parte del Regno emanata.

Anche per l'appello erano valide le disposizioni sul divieto di recessione senza autorizzazione del giudice: se non lo si fosse osservato la sentenza di primo grado si sarebbe ritenuta valida, salvo diverso pronunciamento del giudice superiore¹⁰⁹. Nel caso in cui in presenza dell'appellante, la parte *appellata* non si fosse presentata in giudizio, dopo averne dichiarato la contumacia, con tutte le relative conseguenze, si sarebbe comunque proceduto "ad confirmationem vel infirmationem sententie secundum ius et iustitiam"¹¹⁰.

Per evitare il rischio di costruzione di prove false, si vietava di produrre in appello nuove testimonianze relative ad articoli già *publicati* in primo grado. Questa limitazione, peraltro, riguardava anche i giudizi in primo grado, laddove era vietato produrre ulteriori testimoni dopo la *publicacio testium*. In appello, era consentito produrre testimoni se in primo grado la parte non aveva potuto farlo entro i termini *ad probandum*. Inoltre era richiesta la presenza di entrambe le parti nel caso in cui fossero state prodotte nuove prove o si fosse dovuto procedere ad ulteriori interrogatori¹¹¹.

IV. Il processo penale

1. Il procedimento accusatorio ordinario e quello sommario

L'ambito penale era quello in cui più chiaramente emergevano le diversità di diritti in uso nel regno. E infatti, parallelamente all'azione normativa volta a uniformare gli usi processuali, riconducendoli tutti in quello del diritto comune e abolendo qualsiasi forma di personalità del diritto, gli interventi in ambito processuale penale rivelano chiaramente come qui si fossero più profondamente radicati gli usi del diritto germanico, e non soltanto tra i sudditi di estrazione longobarda. Un sistema più rapido del processo formale di derivazione romana, affidato quasi unicamente all'azione privata e che quindi sfuggiva al controllo pubblico e all'intervento degli apparati giudiziari statali, relegati unicamente a decidere il sistema probatorio da adoperare.

Con la *const. Pacis cultum* veniva espressamente vietata ogni forma di vendetta privata e di ordalia: l'autorità pubblica era l'unica ad avere giurisdizione sulla risoluzione dei conflitti e l'unica abilitata a punire i reati¹¹².

Il sistema probatorio ordalico - "non tam vera probatio quam quedam divinatio" - veniva qualificato come deviante dal *ius commune* e contrario alla *ratio equitatis*¹¹³. Le leggi cosiddette *paribiles*, quelle cioè che prevedevano le prove ordaliche¹¹⁴, venivano abrogate e proibite in ogni giudizio, imponendo il sistema probatorio ordinario, previsto dal diritto romano e dalla legislazione fridericiana stessa. L'atteggiamento, nei confronti del sistema giudiziario penale di origine longobardo-franca era quindi di assoluta condanna: "sensus non tam corrigendum duximus quam delendum"¹¹⁵.

¹⁰⁹ II 48, *Appellationum tempora*.

¹¹⁰ II 52, *Iurisperitorum altercationes*.

¹¹¹ II 52, *Iurisperitorum altercationes*.

¹¹² I 8, *Pacis cultum*.

¹¹³ II 33, *Monomachiam, que vulgariter*. Sull'ordalia nella legislazione fridericiana cfr. H. CONRAD, *L'ordalia nelle Costituzioni di Melfi di Federico II di Svevia (1231)*, trad. it. In *Antologia*, pp.353-366.

¹¹⁴ Sul significato del termine *paribiles* cfr. CONRAD, *L'ordalia* cit., p.356 n.12.

¹¹⁵ II 31, *Leges, que a quibusdam*. Sul processo longobardo-franco cfr. F. PATETTA, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890, II ed. Milano, 1972; F.L. GANSHOF, *La preuve dans le droit franc*, in *La preuve*, II, *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVII, Bruxelles 1965, pp.71-98; F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo*, Milano 1968; R. BARTLETT, *Trial by fire and water. The medieval judicial ordeal*, Oxford 1986; per una visione d'insieme dell'evoluzione del processo penale nel medioevo cfr. G. ALESSI, *Processo penale (Diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto, ad vocem*.

In linea di principio, venivano vietati anche i duelli come mezzo di prova: i sudditi, anche se Franchi o Longobardi, avrebbero dovuto affidarsi al sistema probatorio *per testes e per instrumenta* sia nelle questioni civili che in quelle penali¹¹⁶.

Il duello rimaneva contemplato soltanto in casi particolari, come reazione immediata di difesa ad ingiurie e comunque sempre a condizione che l'offeso si potesse difendere ad armi pari con l'offensore, e che i due fossero di uguale condizione¹¹⁷.

La produzione dei testimoni nel procedimento penale accusatorio teneva conto della *qualitas* personale dell'accusato: contro i conti, i baroni o anche i semplici *milites* accusati *capitaliter* erano ammessi a testimoniare soltanto altri *milites* o *burgenses bone et honeste opinionis*. Anche il numero delle testimonianze necessarie variava a seconda della persona accusata: per un conte, ad esempio, era necessaria la testimonianza di due conti, o di quattro baroni, o di otto *milites* o di sedici *burgenses*. Faceva eccezione l'accusa di lesa maestà, per la quale accusato e testi dovevano necessariamente essere della stessa condizione sociale¹¹⁸.

Per i crimini *publice commissi* o per quelli scoperti in flagranza, era prevista una procedura sommaria; i Giustizieri avevano cioè facoltà di punire i rei sul luogo dove fosse stato commesso il crimine, e, in assenza di denuncia, l'azione poteva essere intrapresa d'ufficio; inoltre il processo sarebbe stato celebrato "nullis delationum seu accusationum sollempnitatibus expectatis"¹¹⁹.

Per i reati minori veniva seguita invece la procedura ordinaria, che prevedeva che le cause dovessero essere discusse e concluse entro il termine massimo di tre mesi, salvo giusta causa, se cioè la fase istruttoria o la produzione delle prove avessero richiesto un tempo più lungo: in questo caso, tuttavia, a garanzia della correttezza del giudizio, il giudice avrebbe potuto pretendere dalla parte che avesse richiesto la proroga dei termini il giuramento di necessità e di buona fede¹²⁰.

2. Il procedimento inquisitorio: inquisizioni generali e inquisizioni speciali

Come è noto, la legislazione fridericiana in materia di procedura penale, introduceva accanto al procedimento ordinario o accusatorio ora descritto, anche quello inquisitorio.

Le origini del procedimento inquisitorio fridericiano non sono state individuate con chiarezza: le diversità con quello canonico hanno fatto ipotizzare infatti presunte derivazioni anche da un procedimento inquisitorio conosciuto dal tardo diritto romano¹²¹ o ancora da usi che sarebbero stati introdotti nel regno dai Normanni¹²².

La costruzione fridericiana appare comunque originale, al di là delle sue dirette ispirazioni, ed è il risultato di uno sforzo di riordino che nel *regnum* doveva tener conto anche della coesistenza di diritti germanici, i quali vigevano certamente *de facto* in quanto, secondo la nota opinione di Calasso, territorializzati¹²³, mentre il problema circa la loro sopravvivenza *de iure* quali diritti personali rimane ancora aperto¹²⁴.

Tutto ciò può spiegare in parte le resistenze - nell'ambito penale più che in quello civile - alla risoluzione giudiziale dei conflitti e le conseguenti difficoltà per l'autorità regia di affermarsi nel campo più tradizionalmente sfuggente e meno formalizzato dalle regole del diritto. Il sovrano

¹¹⁶ II 32, *Prosequentes benivolunt*: "si Francus aliquis a Franco vel etiam Longobardo super aliqua questione civili vel etiam criminali extiterit impetitus, per probationes testium vel instrumentorum et similes, per quas possit plene probari veritas, convincatur".

¹¹⁷ I 8, *Pacis cultum*; sul duello anche II 33, *Monomachiam, que vulgariter*;

¹¹⁸ II 32, *Prosequentes benivolunt*.

¹¹⁹ I 52.1, *Iustitiarum non per calendas*.

¹²⁰ I 52.2, *Causas alias*.

¹²¹ BRANDILEONE, *Il diritto romano* cit., p.65 ss.

¹²² G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del Diritto Italiano*, a cura di P. DEL GIUDICE, vol.III, Milano 1927, p.365. Su questo punto cfr. anche ALESSI, *Processo penale* cit., nota 98.

¹²³ F. CALASSO, *La const. "Puritatem" del "Liber Augustalis" e il Diritto Comune nel Regnum Siciliae*, in *Studi di storia e di diritto in onore di C. Calisse*, vol.I, Milano, 1940, pp.499-563; ora in *Antologia*, pp.227-284.

¹²⁴ L'analisi della sopravvivenza dei diritti in forza del principio della personalità è stato fin'ora affrontato tenendo presente soprattutto se non esclusivamente la *const. Puritatem*; su questo aspetto, in relazione ad esempio alla condizione giuridica della donna cfr. le perplessità espresse da MAZZARESE FARDELLA, *La condizione giuridica* cit.

insomma doveva riuscire a far riconoscere la sua autorità come l'unica in grado di fornire a tutti i sudditi, ciascuno con il proprio ambito di prerogative e privilegi, una giustizia comunque *super partes*.

Il procedimento inquisitorio formalizzato nella legislazione fridericiana prevedeva due tipi di *inquisitio*: una generale, a carattere territoriale, ed una speciale a carattere strettamente personale. Le inquisizioni generali avevano ad oggetto genericamente i *malefactores* e gli *homines male conversationis et vite* ed erano eseguite dalla curia del Giustiziere nell'intera provincia di competenza o anche soltanto in una parte di essa¹²⁵.

Venivano annunciate con un editto e chiunque, in veste di *accusator*, di *delator* o anche semplicemente di *testis*¹²⁶, fosse stato a conoscenza di crimini o di *maleficia* o anche della cattiva fama di un individuo, avrebbe dovuto riferire alla curia del Giustiziere entro il periodo dell'*inquisitio*; scaduti i suoi termini non sarebbe stato più possibile essere ascoltati, salvo a dimostrare "iustam et probabilem timoris vel ignorantie causam"¹²⁷. Coloro che erano stati accusati venivano quindi dichiarati *notabiles* e, a questo punto, aveva inizio il procedimento giudiziario vero e proprio, ad opera del tribunale presieduto dal Giustiziere.

Nel procedimento si teneva conto oltre che della qualità del crimine commesso, anche della qualità morale dell'accusato: se, attraverso inquisizione, fosse stato dimostrato che questi era di *levis conversationis et vitae*, e l'accusa avesse riguardato un crimine capitale, si sarebbe proceduto direttamente alla condanna, negando all'inquisito la difesa e consegnandogli soltanto l'elenco dei testimoni senza il contenuto delle testimonianze rese; diversamente, se la fama dell'accusato fosse stata buona, allora gli sarebbe stata data copia dell'intera *inquisitio* consentendogli quindi di preparare la sua difesa¹²⁸.

E ancora se per un reato che non prevedeva pena capitale, l'accusato, in base alla testimonianza di almeno dieci testimoni attendibili¹²⁹ fosse rientrato fra i "rixatores vel frequentes delatores armorum contra constitutiones nostras", o ancora "lusores publici taxillorum aut tabernarum frequentatores aut quod ultra facultates suorum proventuum, non ex mercationibus aut artificiiis largiorem, quam debeant, vitam ducunt", sarebbe stato condannato, temporaneamente o anche a vita, ai lavori forzati e affidato ad un *magister operum*; la condanna in perpetuo doveva essere espressa con chiarezza nella sentenza e dichiarata esplicitamente nella lettera di trasmissione del reo al maestro d'opera¹³⁰. In un mandato indirizzato ad Andrea Cicala nel 1240, il re rispondendo alla richiesta del Giustiziere *Aprucii* "super inquisitione... facienda per iustitiarium Aprucii de suspectis", dava mandato al suo ufficiale di fare "per predictum iustitiarium inquisitionem... diligentem... contra illos quos improbitatis culpa et nota suspicionis accusat"¹³¹.

La normativa prevedeva inoltre una *inquisitio specialis*; questa si poteva applicare nel caso di *dampna clandestina*, i reati cioè per i quali non si era potuto trovare un colpevole *per probationes*. La *const. Si dampna clandestina* stabiliva che si dovesse fare una *inquisitio* e che, in seguito a questa indagine, si potessero imputare del crimine in questione le persone di dubbia fama, "licet per eam contra ipsos non probetur ad plenum"; la condanna era valida anche se gli inquisiti non avessero reso confessione dietro tortura¹³². Nel caso in cui si fosse accertata la

¹²⁵ I 53.1, *Inquisitiones generales*.

¹²⁶ Su questa terminologia con riferimento al diritto romano cfr. il recentissimo P. CERAMI, "Accusatores populares", "delatores", "indices". *Tipologia dei "collaboratori di giustizia" nell'antica Roma* in "Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo", XLV.1 (1998), pp. 141-180.

¹²⁷ I 53.1, *Inquisitiones generales*.

¹²⁸ I 53.2, *Hii, qui per inquisitiones*.

¹²⁹ I 53.2, *Hii, qui per inquisitiones*: "quos iustitarius communi fama bone opinionis invenerint".

¹³⁰ I 53.2, *Hii, qui per inquisitiones*.

¹³¹ HB, V, pp.731-732.

¹³² I 28, *Si dampna clandestina*: "Quod si ex inquisitione ipsa leves persone alique de homicidio ipso notentur, licet per eam contra ipsos non probetur ad plenum, ad tormenta personarum ipsarum levium et vilium postremo decernimus

connivenza di tutta l'*universitas*, e quindi il tentativo da parte della comunità locale di proteggere il reo dagli ufficiali regi, il giudizio e la pena conseguente sarebbe stata di competenza esclusiva del re¹³³.

Agli ufficiali regi era affidato inoltre il compito di svolgere le *inquisitiones* sui sudditi sospetti di eresia; questi, *inquisitione notatos*, sarebbero stati deferiti alle autorità ecclesiastiche, per verificare se realmente il loro comportamento fosse stato deviante, e in caso di accertata eresia, rinviati alla giustizia regia alla quale sarebbe spettato il compito di condannarli ed eseguire la sentenza capitale¹³⁴.

Con la *nov. Hii, qui per inquisitiones* del 1240, si precisava che le inquisizioni speciali - quelle cioè "de specialibus... casis et ad singularium delationes contra singulares personas factas ad inquisitionem in criminalibus faciendam" - erano consentite soltanto in caso di *crimen lese* o su specifico mandato regio, e in quei casi genericamente disciplinati *secundum iura communia*. L'intento della corte era evidentemente quello di voler tenere il più possibile sotto controllo lo strumento inquisitorio, che, se affidato con troppa larghezza alle amministrazioni periferiche avrebbe sicuramente finito col rappresentare una falla nel sistema giudiziario, tendenzialmente garantista e fondato, per l'ordinario, sul procedimento accusatorio. Il sovrano quindi stabiliva che, in caso di inquisizione speciale, il Giustiziere che aveva deciso di intraprenderla dovesse inviare in *curia* una dettagliata relazione, contenente fra l'altro "condicionem deferentis atque delati et nomen et famam ipsorum, criminis etiam qualitatem, testium numerum, et ipsas depositiones eorum, famam etiam eorundem". Il nome del delatore doveva sempre essere reso pubblico e le sanzioni alle quali sarebbe incorso in caso di falsa accusa, erano quelle, pesantissime, previste dalla costituzioni regie per i calunniatori. L'unica eccezione alla pubblicità riguardava le accuse per *crimen lese*, o quelle "ubi iusta et probabilis per eum, apud quem delatio facta est, videbitur causa timoris, propter quam delator in publicum prodire formidet"; anche in questi casi, tuttavia, l'inquisitore aveva il dovere di svolgere le sue indagini sul delatore e sulle ragioni che avevano determinato la sua accusa, e di darne notizia alla curia regia¹³⁵.

3. La contumacia nel procedimento penale

La riforma del procedimento penale riguardava direttamente anche le sanzioni per i contumaci. Si trattava evidentemente di un ambito non sufficientemente disciplinato tanto che, in passato, si era determinata l'aberrante situazione per la quale "malefactores interdum contemptus et contumacie penam patratibus sceleribus aggregantes, sine temporis predefinitione vagari in ipsorum etiam plerumque dispendium et aliorum iniuriam permittebant, defensionem eisdem nullo temporis spatio precludentes. Quo fiebat, ut ipsi purgare suam innocentiam non curarent et accusatores arguere eorum nocentiam non valerent"¹³⁶. La *const. Grandis necessitas* stabiliva dunque che i contumaci sarebbero stati pubblicamente banditi; avrebbero inoltre subito l'immediata confisca di un terzo dei loro beni a vantaggio dell'erario; i rimanenti beni sarebbero stati *annotati* e dopo un anno, definitivamente acquisiti *fisci nostri commodatibus*, se entro l'anno il contumace si fosse

descendendum. Per que omnia si de delicto constare non poterit, quod confiteri per nimiam forsitan et solitam potentiam tormentorum intrepidi, quibus ingeruntur tormenta, non velint".

¹³³ I 28, *Si dampna clandestina*: "Quod si constet universitatem eandem occultare velle forsitan huiusmodi scelerum commissores nec ipsos velle officialibus nostris querentibus exhibere, penam universitati ipsi pro qualitate locorum et commissi sceleris imponendam nostro iudicio reservamus".

¹³⁴ I 1, *Inconsutilem tunicam*.

¹³⁵ I 53.2, *Hii, qui per inquisitiones*. La documentazione relativa ai procedimenti inquisitori, peraltro, è limitata ai mandati regi, diretti ai Giustizieri, relativi appunto alle inquisizioni speciali. Per tutti cfr. il mandato indirizzato al Giustiziere del Principato, Tommaso de Montenigro, nel 1239, relativo all'inquisizione contro gli eredi di Matteo Marchafaba, secreto di Messina: "Quare fidelitati tue precipimus ut super hoc per terram iurisdictionis tue diligenter inquirens, quicquid inde inveneris per licteras tuas culmini nostro significare procures" (HB, V, pp.431-432). Per i meccanismi di produzione e di conservazione degli atti relativi alle inquisizioni speciali cfr. il mandato indirizzato al Giustiziere *Aprucii*, nello stesso anno 1239, nel quale si fa menzione della *cedula* inviata all'ufficiale e conservata in copia anche *in nostra camera*; nella cedola erano elencati i punti sui quali il giustiziere avrebbe dovuto fare la sua inquisizione (HB, V, p.461; per casi simili cfr. anche *ibidem*, pp.516-518; pp.756-757; pp.914-916).

¹³⁶ II.1, *Grandis necessitas*.

presentato per subire gli effetti del giudicato, sarebbe rientrato in possesso dei suoi beni, ad eccezione della *tertia* già confiscata, che sarebbe comunque rimasta presso la curia regia "ut impunitam fore contumax suam contumaciam non letetur"¹³⁷. Trascorso un anno dal bando, il contumace che avesse perseverato sarebbe divenuto *foriudicatus*, non avrebbe più potuto appellarsi né ricorrere ai *supplicacionis remedia*, sarebbe stato considerato *hostis publicus* e la sua uccisione non sarebbe stata considerata reato¹³⁸.

Una lista dei *banniti foriudicati* doveva essere redatta ad opera del Maestro Giustiziere e custodita *in archivio curie*, affinché "quotiens de alicuius fama vel exigente iudicii strepitu vel conscientia serenitatis nostre querente, fuerit forte tractatum, non tam per probationes extrinsecas, que moram iudiciis et difficultatem inducunt, quam per monumenta publica curie nostre et ordinatorum nostrorum fide firmata probatio efficax et dilucida possit assumi"¹³⁹. La sottolineatura nel testo legislativo dell'importanza di un elenco ufficiale dei *notati*, che fosse dotato del crisma di pubblicità, evidenziava ancora una volta la necessità da parte del potere regio di fornire alle sue istituzioni periferiche e ai sudditi strumenti di controllo che rendessero possibile esercitare in maniera rapida, efficiente e oggettiva quella giustizia della quale appunto, soprattutto in campo penale, le strutture del potere pubblico facevano fatica ad avere il pieno e totale controllo.

V. Un esempio documentario: gli atti del processo di Arduino, vescovo di Cefalù

Si è già accennato al fatto che manchiamo di esempi documentari relativi ad un processo regio nella sua interezza. Questa lacuna rende pertanto a nostro parere giustificato l'accenno che vogliamo fare, quasi a mo' di digressione, ad un episodio della vita di Federico II che lo vide convenuto in un processo svoltosi presso un tribunale ecclesiastico.

Si tratta di un fascicolo processuale, l'unico superstite per quest'epoca in Sicilia, conservato presso l'Archivio Capitolare di Cefalù ed edito alla fine del secolo scorso da E. Winkelmann, accompagnato ad un saggio dal titolo *Bischof Harduin von Cefalu und sein Prozess. Eine episode ans dem Leben Kaiser Friedrichs II*¹⁴⁰.

Il corposo complesso documentario è relativo a due procedimenti giudiziari, uno civile ed uno penale, celebrati dallo stesso collegio giudicante: riguardante il primo la controversia che vedeva opposti Arduino vescovo di Cefalù e lo stesso imperatore sulla restituzione della diocesi e delle sue pertinenze al prelado che ne era stato privato da Federico¹⁴¹. Questi si era poi reso disponibile, in seguito ad un accordo fatto con il pontefice Onorio III, alla restituzione dei beni contesi con esclusione del castello di Cefalù¹⁴². Il secondo procedimento, penale, aveva ad oggetto le accuse di *dilapidacio* del patrimonio della Chiesa operata dal vescovo stesso.

Il processo venne celebrato fra il 1223 e il 1224 presso un tribunale ecclesiastico, presieduto da un Bartolo *Cusentinus*, maestro tesoriere, nominato dall'arcivescovo di Cosenza, e affiancato dall'abate di San Giovanni degli Eremiti di Palermo in qualità di *adessore* da altri *probi viri*.

La sequenza degli atti processuali e la loro struttura possono fornire un utile elemento di confronto fra le disposizioni del procedimento canonico e quelle fridericiane. Come si vedrà, infatti, un'analisi dettagliata della documentazione può rivelarsi chiarificatrice in quanto mostra che in ambito processuale civile il rito del processo romano canonico in quegli anni si affermava come prassi comune e che le successive disposizioni fridericiane in sostanza avrebbero fissato anche per il *Regnum* procedure analoghe. Ma non identiche: nel sistema giudiziario fridericiano

¹³⁷ II.1, *Grandis necessitas*.

¹³⁸ II.3, *Penam eorum, qui*.

¹³⁹ II 5, *Cordi nobis*.

¹⁴⁰ Innsbruck, 1884 (d'ora in avanti le citazioni dal testo verranno riportate con l'abbreviazione WK, seguita dal numero della pagina); brani del processo erano stati già editi da R. PIRRI, *Sicilia sacra*, Palermo 1733, pp.805-806; cfr. anche HB, II, 2, p.919 ss. In anni più recenti l'intero processo è stato riedito da M. GRANA', *Il processo di Arduino II, vescovo di Cefalù (1223-1224)*, Palermo 1988. Nonostante si tratti di documentazione edita, per rendere più agevole al Lettore il riscontro con il testo, se ne riporteranno di seguito ampi brani.

¹⁴¹ E. KANTOROWICZ, *Federico II* cit., p.124.

¹⁴² A.L. TAUTU, *Acta Honorii III et Gragorii IX*, Roma 1950, p.213.

infatti non avrebbe avuto luogo l'unificazione delle materie nella persona del medesimo giudice e dello stesso tribunale. Ciò avrebbe evitato le aberrazioni alle quali si assiste nel processo di Arduino, ma che dovevano essere comuni a tutti i processi inquisitori nei quali il giudice fosse subordinato, nella gerarchia ecclesiastica, all'inquisito: il richiamo alla scomunica e al giudizio di Dio, in particolare, mostrano infatti chiaramente la debolezza interna del sistema, basata essenzialmente sul fatto che l'autorità del giudice ecclesiastico era costantemente sul punto di vacillare di fronte alla superiorità dell'imputato nella scala della gerarchia: aspetto questo del tutto incompatibile con l'andamento di un processo laico.

E' bene tuttavia avvertire che la lacunosità del materiale documentario relativa al processo penale e la mancanza degli atti conclusivi dell'inquisizione impediscono di fare un raffronto esaustivo con il dettato normativo fridericiano.

Passiamo quindi ad esaminare in dettaglio la documentazione in oggetto. Essa si compone di 9 atti processuali, che per comodità si descriveranno singolarmente, numerandoli e datandoli secondo l'ordine riportato da Winkelmann nella sua edizione¹⁴³:

1. senza data

Dopo aver preso visione del mandato di incarico fatto a Bartolo, Arduino consegnava al giudice il libello con le richieste; il libello viene riportato integralmente nella relazione del giudice e pertanto sarà utile esaminarlo nelle sue caratteristiche essenziali.

Si tratta di un elenco di richieste dettagliate, poste in prima persona dall'attore:¹⁴⁴. Le richieste sono tutte motivate con i riferimenti a prove documentarie o a narrazione di fatti e contengono anche argomentazioni giuridiche e riferimenti al Digesto¹⁴⁵. Sono complessivamente 9 punti che vanno dalla richiesta di restituzione della città con tutte le sue pertinenze fino al risarcimento delle spese di viaggio sostenute dal prelado cefaludense per recarsi *ad curiam Romanam et domini imperatoris* per sostenere le proprie ragioni.

I capitoli contenuti nel libello venivano quindi analizzati in dettaglio dal giudice, con il concorso di tutto il collegio giudicante, per verificarne la liceità e su ciascuno di essi veniva pronunciata la sentenza¹⁴⁶ o venivano dichiarate le intenzioni dell'attore circa una eventuale prosecuzione dell'azione¹⁴⁷; Il giudice poteva inoltre interrogare l'attore sugli articoli del libello che, a parere del giudice, non erano espressi con sufficiente chiarezza¹⁴⁸.

¹⁴³ Occorre chiarire che la documentazione del processo non è quella originale, ma i due codici cefaludesi, scritti da varie mani, sono attribuiti da GRANA', *Il processo di Arduino* cit., al XVI secolo (p.13). Ciò giustifica una certa approssimazione nella collocazione esatta delle varie fasi processuali.

¹⁴⁴ WK, p.12: "in primis peto civitatem Cephaludi cum plena libertate et dominio et cum iure suo secundum donacionem domini quondam regis Rogerii bone memorie et sicut in ipsius privilegio continetur, hoc modo ut omnis prelacio, omnis auctoritas cesset et violentia circa auctoritatem et dominium ecclesie tam in temporalibus quam in spiritualibus".

¹⁴⁵ "Peto eciam omne dampnum ex iniusta spoliacione michi proveniens et ecclesie mee, secundum quod in legibus continetur in D. ad leges Cornel. Et Aquil". (WK, p.13).

¹⁴⁶ "Super primo articulo ego prenomatus Bartholus, habito cum deliberatione consilio, auctoritate apostolica sententialiter diffinivi ut dictus Cephaludensis episcopus integre et plene habeat restitutionem civitatis Cephaludi, sicut habuit ante destitucionem suam" (WK, p.13).

¹⁴⁷ Il giudice si occupava di esaminare le richieste in dettaglio: ad esempio, relativamente alla richiesta di risarcimento di 7500 tari, contenuta nel secondo capitolo del libello, il giudice replicava affermando tra l'altro: "Super secundo capitulo septem milium quingentorum tarenorum inveni expensas istas inde factas esse..." alla quale faceva seguito l'elenco delle spese e la inevitabile dichiarazione del prelado - "Super hanc summam renunciavit dominus episcopus omni actioni" (WK, p.13).

¹⁴⁸ Ad esempio, alla generica espressione fatta dal prelado relativamente al termine *a quo* della vicenda - *quando fui destitutus* (WK, p.12) -, faceva seguito la richiesta di chiarimento fatta dal giudice: "Interrogatus dominus episcopus a quo tempore fuit destitutus, respondit in quibusdam a mense decembris X indictionis usque ad mensem... XI indictionis, in quo mense fuit facta generalis destituitio, preter quam de castro et de quibusdam aliis redditibus civitatis et diocesis de quibus longe in antea fuerat destitutus" (WK, p.14).

Nel caso specifico, poiché il libello risultava essere troppo generico ed impreciso, il giudice richiedeva all'attore la produzione di un secondo libello, nel quale dovevano essere esplicitati quei punti che non erano stati chiariti nel controesame iniziale¹⁴⁹.

2. dicembre XII indizione (1223)

Il secondo atto del procedimento riguardava la consegna del libello al convenuto, rappresentato in persona del suo procuratore, un tale notaio Enrico non meglio specificato. Secondo la prassi processuale il convenuto avrebbe dovuto fare richiesta del libello al giudice; nel caso specifico tuttavia egli si rifiutava di riceverlo materialmente se non a condizione che l'attore producesse un giuramento scritto di rinuncia ad ulteriori richieste non contenute nel libello, e inserisse quindi contestualmente eventuali ulteriori richieste e che, infine, il libello fosse munito del sigillo dell'arcivescovo. Il ruolo del giudice in questa circostanza era limitato a porre all'attore le condizioni dettate dal convenuto e a registrarne le risposte e le obiezioni, qui sorte anche in merito all'idoneità di un laico a esercitare funzioni di procuratore in una causa presso un tribunale ecclesiastico¹⁵⁰.

3. 9 dicembre XII indizione (1223)

Espletate le eccezioni sul libello, il giudice registrava la consegna del libello al convenuto e l'assegnazione dei termini *respondendi* allo stesso, termini fissati per il giorno seguente; inoltre l'attore richiedeva al convenuto di prestare cauzione *de iudicato solvendo*. A questo punto il processo entrava nel vivo: il procuratore del convenuto, il notaio Enrico, *inceptit causam a principio tractare*, con l'interrogatorio del prelado circa alcuni punti del libello e l'attore replicava ribadendo la richiesta della restituzione *ad quam dominus imperator vult restituere de benignitate sua* e minacciando il ricorso al Pontefice per la parte eventualmente non restituita.

Sul contraddittorio iniziale, che rischiava di estendersi a dismisura, le parti chiedevano, ed ottenevano, una prima sentenza, interlocutoria: in questa il giudice li ammoniva a presentare esclusivamente le *allegationes* strettamente necessarie: "Verum quia de iure est, ut lix ista iam diminuatur inerloquendo, pronuntio ut utraque pars dilationibus et inutilibus allegationibus de cetero non vacet, sed tantum alleget super hiis que necessaria sunt ad causam istam". La prima interlocutoria specificava a tale proposito che il convenuto avrebbe dovuto chiarire cosa l'imperatore volesse restituire *sine iudicio* e cosa invece dovesse essere dedotto in giudizio; soltanto allora il giudice sarebbe stato in grado di giudicare nel merito, e decidere quantità e termini della restituzione stessa.

Questa fase si concludeva con un'ulteriore precisazione da parte del convenuto, in merito alla limitazione o meno della restituzione a quanto espressamente confiscato dall'Imperatore, e anche su questo il giudice sentenziava, con l'intervento del giudice assessore, stabilendo che la restituzione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente quanto direttamente confiscato dal sovrano o dai suoi *ministeriales*¹⁵¹.

4. 11 dicembre 1223 - 7 gennaio 1224, XII ind.

Secondo quanto previsto dalla procedura, entro i termini *respondendi* il procuratore dell'Imperatore rispondeva agli articoli del libello; contestualmente venivano annotate anche le repliche dell'attore, le controrepliche del convenuto, gli interventi del giudice e la volontà delle

¹⁴⁹ Anche il secondo libello è contenuto integralmente nella relazione processuale; si tratta, nella forma oltre che nel contenuto, di una integrazione del primo; in particolare, sono riportati elenchi di contabilità relativi a certe rendite delle quali si richiedeva la restituzione, e sono ribadite, in forma più sintetica, le richieste contenute nel libello iniziale (WK, pp.15-16).

¹⁵⁰ WK, p.17: "Dominus episcopus petiit a me Bartholo, quod laici non debeant interesse cause sue, nisi clerici ydonei ad acta publica sufficientes. Notarius Henricus procurator domini imperatoris petiis habere clericos et laicos ad consilium suum".

¹⁵¹ WK, pp.17-19.

parti di provare le proprie affermazioni nel prosieguo del giudizio, o viceversa, di rinunciare a produrre ulteriori *allegaciones* e di rimettersi alla sentenza del giudice¹⁵².

Alle serrate argomentazioni del delegato imperiale il prelado opponeva la richiesta di un ulteriore termine per presentare le sue *allegaciones*. Il termine veniva fissato nel periodo compreso fra il 20 dicembre e il 7 gennaio, e alla scadenza il prelado depositava presso il giudice la sua documentazione, riportata nella relazione processuale, e narrata in prima persona dall'attore.

Essa si apriva con una lunga arenga di carattere morale, caratterizzata dal frequente ricorso a citazioni dalle Sacre Scritture, relativa alla impossibilità di presentarsi in giudizio contro l'imperatore, per la disparità di forze fra i due contendenti, e quindi di voler accettare la *restitutio extra iudicium*, secondo quanto proposto dal procuratore; seguivano le risposte alle obiezioni mosse in precedenza dal convenuto, sui singoli punti del libello: questa seconda parte, più specificamente giuridica, era argomentata con riferimenti al *Decretum* e alla compilazione giustiniana.

Al termine il giudice annotava la rinuncia delle parti a produrre ulteriori allegazioni e assegnava ad entrambe un ulteriore termine - il venerdì successivo - per iniziare la produzione delle prove *quia ea que michi dicunt esse manifesta et notoria michi sunt obscura* ¹⁵³.

5. senza data (12 gennaio 1224, XII ind.)

La prima *productio* consisteva in una dichiarazione di intenti relativamente ai punti che le parti intendevano provare e alle modalità di prova: le dichiarazioni erano rese e registrate in prima persona dalle parti¹⁵⁴.

6. 14 gennaio 1224, XII ind.

La corte assegnava dunque alle parti un termine per fare la seconda *productio*. Il prelado, contestualmente, opponeva il suo rifiuto a esibire le prove delle sue richieste se prima non fosse stato reintegrato nel possesso di quei beni *que manifesta sunt nobis et idem dominus imperator et procurator suus confitetur* ¹⁵⁵ e minacciava di appellarsi direttamente al pontefice *tamquam gravatus*. La secca replica del giudice ecclesiastico a questa opposizione ritenuta pretestuosa e infondata, contiene vari passi che sarà interessante esaminare.

Innanzitutto il giudice sottolineava che la presentazione delle prove è una facoltà delle parti e non una imposizione della corte, e pertanto al loro arbitrio sono demandate le *productiones* nel dibattimento¹⁵⁶; la richiesta di ulteriori chiarimenti, fatta con la seconda *probatio*, veniva invece motivata con la necessità di emanare una sentenza giusta e ponderata, basata sul *consilium* dei *probi viri*, sul ricorso all'*utrumque ius*, e, in merito alla questione particolare del castello di Cefalù, sull'esame delle prove documentarie - le lettere pontificie - invocate dalla controparte¹⁵⁷: se quindi

¹⁵² Ad esempio: *super capitulo vini utraque pars allegacionibus abrenunciavit et petiit audire sentenciam* (WK, p.20).

¹⁵³ WK, p.37.

¹⁵⁴ WK, p.37-38: "De hiis que manifesta sunt nobis per confessionem rei secundum quod in conspectu domini pape dominus imperator promisit et ipse littere testantur et postmodum in conspectu vestro procurator domini imperatoris confitetur, non est opus, ut aliquas probacionem inducam, sed peto michi restitutionem, sicut de iure michi tenetur et dominus papa mandavit et vos eciam sentenciastis. Postquam vero ad ea, que manifesta sunt et probacione non indigent, fuero restitutus, ad alias probanda procedam termino prefixo a vobis...".

¹⁵⁵ WK, p.38.

¹⁵⁶ "Ego Bartholus thesaurarius Cusentinus, in presencia assessorum meorum et canonicorum, clericorum et domini Nicolai imperialis cappelle thesaurarii et omnium circumstancium, dico vobis, domine episcope, quod ego non imposui nec imponam vobis necessitatem probandi, et primam productionem ad petitionem vestram et partis adverse vobis dedi" (WK, p.38).

¹⁵⁷ "Super hoc, quod dicitis, quod non primam nec secundam productionem facere debetis, nisi fueritis restituti ad ea, que manifesta sunt michi et que procurator domini imperatoris confitetur, ego dixi et dico vobis, quod nolo ferre sentenciam precipitatum, set habito prudentum consilio virorum, dante domino, dabo vobis sentenciam racione detectam, inspecto tenore utriusque iuris tam canonici quam forensis, qualiter super omnibus, de quibus de iure potero, et eciam de castro, si de iure cognoscere potero propter litteras domini pape, quas pars adversa dicit de novo emanasse" (WK, p.38).

l'impianto probatorio era una facoltà propria delle parti, di fatto, attraverso la possibilità di richiedere alle parti la produzione di strumenti necessari a supportare le richieste avanzate all'inizio del giudizio l'intervento del giudice assumeva, in questa fase del processo, un peso ugualmente determinante.

Il giudice continuava il suo intervento condannando pesantemente il comportamento ambiguo del prelado, rammentandogli che il rifiuto da questi opposto appariva come un pretesto per voler allungare i termini del processo; egli infatti aveva atteso sin dal precedente mese di agosto che l'attore si presentasse per dare inizio alla causa, e che, di contro, la parte avversa aveva dimostrato la sua piena disponibilità ad una rapida e definitiva soluzione della controversia¹⁵⁸. Fissava quindi il termine *ad probandum quod vultis* entro il 13 gennaio e dava all'attore anche la facoltà di prorogarlo; manifestava la sua piena disponibilità ad accogliere ulteriori capitoli, prove e quant'altro le parti ritenessero necessario "quia secundum petitionem vestram et procuratoris domini imperatoris causam restitutionis vestre diffinire volo, diffinitivam sententiam super omnibus ab utraque parte propositis vel allegatis sine dilacione qualibet, sicut de iure potero et debuero, promulgando".

La conclusione di questa fase processuale registrava il reiterato rifiuto opposto da Arduino a ricevere la restituzione dei beni, e la minaccia di scomunica rivolta a Bartolo "si procederem contra appellacionem suam frustratorie emissam"¹⁵⁹.

7. febbraio 1224, XII ind.

Questa parte del fascicolo contiene i transunti degli atti con i quali veniva istruito il processo e la narrazione dell'antefatto, fatta dallo stesso giudice Bartolo.

Gli atti istruttori erano i seguenti:

a) il mandato di papa Onorio III del 31 marzo del 1222, indirizzato all'Arcivescovo di Cosenza, Luca, con il quale il pontefice, rispondendo alla richiesta di Federico II di voler reintegrare il vescovo di Cefalù nei suoi possedimenti, dava incarico al prelado cosentino di concludere la pratica di restituzione e successivamente di intraprendere il processo nel quale Arduino compariva in veste di imputato di *dilapidacio*¹⁶⁰: sembra evidente quindi la ragione per la quale il prelado cefaludense si rifiutava con ogni espediente di concludere la fase processuale che lo vedeva attore, accettando la restituzione dei beni confiscati.

b) il mandato fatto dall'Arcivescovo cosentino al suo tesoriere Bartolo, in data 18 agosto dello stesso anno 1222, affinché questi si occupasse in sua vece della vicenda di Arduino, "secundum tenorem mandati apostolici"¹⁶¹.

Bartolo quindi narrava, nell'antefatto della sentenza, di essersi recato a Trapani presso l'Imperatore e di aver constatato la sua disponibilità a restituire "quicquid per sententiam decerneremus restituendum eidem"¹⁶² e il rifiuto opposto da Arduino di recarsi a Trapani per presentare le sue richieste, l'invio a Cefalù del procuratore imperiale e la consegna del libello con le richieste, fatti questi che non rendevano comprensibile quindi, se non con la mala fede, il rifiuto opposto ora dallo stesso Arduino a ricevere la restituzione che il giudice avrebbe stabilito.

¹⁵⁸ "Si procurator domini imperatoris, qui partem rei defendit, vult finiri litem vestram et condemnari, si condemnandus est ad restitutionem et solutionem, nescio quare vos, domine episcope, prorogari vultis causam restitutionis vestre. Maxime cum in pluribus allegacionibus vestris dixistis quod causam vestram debeo cito finire, allegantes quod boni iudicis est abbreviare lites, non videtur michi quod factum vestrum dictis verbis accordet, immo, ut video, litem et causam vestre restitutionis cupitis differri" (WK, p.39).

¹⁵⁹ WK, p.40.

¹⁶⁰ "Porro, postquam idem episcopus plene fuerit restitutus et pacificam et corporalem possessionem adeptus, si videris quod merito sit, prout nobis subgestum est, de dilapidacione suspectus, virum providum et honestum provideas coadiutorem eidem, super cuius consilio nichil eorum faciat, que ad administracionem pertinent temporalem, quousque veritate comperta duxerimus aliter providendum" (WK, p.41).

¹⁶¹ WK, p.41.

¹⁶² WK, p.41.

"Auditis... et visis petitionibus responsionibus exceptionibus confessionibus attestacionibus in iudicio productis et diligenter investigatis, cum esset ab utraque parte diucius disputatum, sicut in actis publicis plenius continetur..." la sentenza veniva infine pronunciata in assenza dell'attore, dichiarato contumace; e infatti dopo aver promosso il giudizio e *lite legitime contestata*, Arduino si era rifiutato di presentarsi in giudizio, ignorando le numerose citazioni perentorie e opponendo il suo rifiuto anche allo stesso giudice Bartolo che si era recato personalmente da lui per convincerlo a comparire in tribunale; infine aveva lasciato Cefalù senza il permesso della corte, fuggendo quindi ogni dubbio circa le sue intenzioni¹⁶³.

La sentenza era articolata in vari punti, e seguiva lo schema delle richieste avanzate dall'attore e le controrichieste del convenuto; la prima parte riguardava le condanne del convenuto, la seconda le *absolutiones* dalle richieste dell'attore ritenute infondate e in generale da quelle non analizzate, non manifestamente provate o trattate¹⁶⁴.

8. marzo 1224, XII ind.

La sentenza, pronunciata in contumacia dell'attore, non poteva tuttavia essere eseguita; il 13 febbraio, infatti, il giudice Bartolo, con il concorso del tribunale, dichiarava che Arduino si era rifiutato di ricevere materialmente il denaro e gli altri beni che il procuratore imperiale era pronto a consegnargli, e aveva inoltre diffidato i canonici del Capitolo della Cattedrale, a prendere i beni stessi in custodia; questa attestazione è transuntata in una memoria, redatta dal vescovo di Malta, da quello di Melfi e dal priore di Catania su richiesta del convenuto¹⁶⁵.

9. senza data

Dopo aver citato *sex vicibus* Arduino affinché accettasse la restituzione stabilita dalla sua sentenza, e aver atteso ancora *plures dies*, il giudice passava alla seconda fase del procedimento, quella cioè che vedeva il vescovo di Cefalù inquisito.

Il procedimento penale si apriva con la notifica della denuncia fatta da alcuni prelati - un arcidiacono Giovanni, un frate Giovanni priore di Collesano e un presbitero Giovanni - e della conseguente *inquisicio*, volta a verificare la fondatezza delle accuse di sperpero dei beni della chiesa di Cefalù, e in particolare ad accertare la verità sull'invio a Palermo, alla sua amante e alle sue figlie, di due barche cariche di frumento, vino e carne, panni di seta e denaro¹⁶⁶.

Arduino si difendeva ma rifiutava di prestare giuramento e richiedeva al giudice che la denuncia venisse messa per iscritto e gli venisse consegnata l'indomani.

Il giorno seguente, alla presenza del Capitolo della Cattedrale e dello stesso arcivescovo, il giudice dava lettura dell'atto di denuncia; esso era articolato in 15 capitoli e veniva riportato testualmente nella relazione processuale.

Nos frater Iohannes de Syracusia, Iohannes archidiaconus Cephaludi et presbiter Iohannes beneficalis ecclesie Cephaludi denunciando dicimus tibi magistro Bartholo Cusentino thesaurario, qui loco domini Cusentini archiepiscopi, cui commissum fuit auctoritate apostolica, super ecclesia venisti, denunciamus tibi, sicut denunciavimus domino pape, cum fuimus ante presenciam suam, quomodo iste Cephaludensis episcopus Aldoynus dilapidaverat bona ecclesie nostre et cotidie dilapidare non cessat, sicut in hiis capitulis inde subscriptis continetur: In primis...

Alle accuse che andavano dalla cattiva amministrazione di singole rendite della Chiesa ad atti di simonia, da condotta sconveniente ad alienazione di beni di proprietà della diocesi, il prelado replicava presentando le sue *allegaciones*, anch'esse in forma scritta e riportate nella relazione.

¹⁶³ WK, p.44.

¹⁶⁴ WK, p.45-47.

¹⁶⁵ WK, p.48.

¹⁶⁶ WK, p.48-49.

In primo luogo obiettava sulla competenza del giudice ad intraprendere un nuovo procedimento fin quando la causa principale, quella cioè relativa alla restituzione, non si fosse conclusa e aggiungeva di non considerarla terminata, ma soltanto sospesa, in quanto egli si era appellato direttamente al papa e l'appello era ancora in corso¹⁶⁷. Inoltre invalidava l'attendibilità dei querelanti perché da lui stesso scomunicati¹⁶⁸.

A queste dichiarazioni preliminari seguiva una breve difesa su ognuno dei punti della denuncia¹⁶⁹ e quindi l'interrogatorio vero e proprio fatto dal giudice sugli stessi punti e in calce a ciascuno, le risposte dettagliate fornite dal prelado¹⁷⁰.

Concluso il primo interrogatorio Arduino presentava al giudice i suoi *quaterniones* per dimostrare i rendiconti degli ultimi due anni; per i precedenti, nei quali era stato *destitutus* e quindi non aveva percepito redditi della chiesa, portava la testimonianza dei suoi canonici; il giudice, in seguito alla loro manifesta reticenza, li scomunicava.

Parallelamente al procedimento penale, si svolgevano anche le ultime battute di quello civile, iniziato precedentemente. La questione verteva sempre sulla esecuzione della sentenza, e in particolare sul reiterato rifiuto di Arduino di ricevere il denaro della restituzione, per timore di compromettere l'appello in corso: a questo proposito, il procuratore imperiale chiedeva ed otteneva dal giudice *lictere testimoniales* per attestare l'avvenuta consegna del denaro nelle mani dello stesso e il rifiuto opposto dall'attore¹⁷¹.

La settima ed ultima *requisicio* fatta dal giudice al prelado affinché consentisse l'esecuzione della sentenza poneva in gioco la validità stessa dell'appello; e infatti Arduino si dichiarava disponibile a ricevere quanto disposto solo a condizione di ricevere dal giudice un "instrumentum quod non sit michi preiudicium, cum possim ad dominum papam de residuo habere recursum" e il giudice, con il consiglio del collegio, dichiarava che "non tantum instrumentum, verum etiam omnia summo pontifici per meas litteras intimabo sine preiudicio partis adverse, pro eo quod contumax appellare minime potui".

Il processo inquisitorio continuava con la richiesta, da parte del prelado di un *coadiutor*, in ottemperanza con il mandato pontificio, e con l'ultimo documento conservato, acefalo e privo anche della parte finale, che conteneva le deposizioni giurate dei testimoni, dalle quali si evinceva la veridicità delle accuse mosse al vescovo cefaludense¹⁷².

Nel luglio dello stesso anno 1224 il processo veniva tuttavia annullato dallo stesso Onorio III per un vizio di forma relativo al mandato fatto dal delegato pontificio, l'arcivescovo di Cosenza, al suo sostituto¹⁷³.

Questo continuo sovrapporsi del procedimento civile e di quello penale sarebbe stato decisamente superato dalle disposizioni fridericiane, sia con le norme sulla separazione istituzionale delle materie e dei giudici competenti, sia anche con le disposizioni relative alla concorrenzialità dei giudizi. E tuttavia, la specificità politica di questo processo rimane il dato di fondo per leggere

¹⁶⁷ "Cum vos, domine thesaurarie Cusentine, proponatis procedere ad faciendam inquisitionem de me de suspicionem dilapidacionis, dico ego Cephaludensis episcopus, quod non debetis nec potestis cum adhuc causa restitutionis mee et ecclesie mee non sit terminata, set suspensa est per appellacionem ad dominum papam interpositam" (WK, p.51).

¹⁶⁸ "Illi... non sunt nec in hiis nec in aliis audiendi, quia excommunicati sunt, suis culpis exigentibus, et inimici capitales, et ideo vera non dicunt quia malevoli et maledicti sunt et nichil habent in ecclesia" (WK, p.51).

¹⁶⁹ WK, p.51-53.

¹⁷⁰ WK, p.53-54.

¹⁷¹ Il documento riporta la dichiarazione resa dal procuratore imperiale, che si era recato presso Arduino portando con se materialmente il denaro da restituire: "Domine episcopo, ecce pecuniam, quam secundum vigorem sentencie tenetur vobis dare dominus imperator. Recipias illam ad opus tuum" - et statim extracto auro de bursa ponderari fecit illud" (WK, p.55).

¹⁷² WK, pp.57-62.

¹⁷³ La decretale *Venerabili fratri* di Onorio III che disponeva l'annullamento del processo ad Arduino - *Comp. V, I.15.2* - venne inserita da Gregorio IX nel *Liber Extra*, - X 1.29.37 -, seguendo il principio giuridico, enunciato nella relativa rubrica, in base al quale "Si subdelegatus delegati Papae iurisdictione uti coeperit, a delegato removeri non potest, et si fecerit contra mandatum, sive excesserit formam rescripti, processus est nullus".

anche gli episodi che, almeno formalmente, si caratterizzano come esclusivamente o, almeno marcatamente, procedurali. Innanzitutto il processo era il frutto di una trattativa politica fra Federico e il pontefice, trattativa evidentemente mirata ad un'equa soluzione del conflitto, nel senso che se da un lato la chiesa veniva reintegrata nei suoi possedimenti, dall'altro il sovrano, nel quadro del suo disegno strategico di controllo militare del territorio, si assicurava l'elemento di maggiore e più immediato interesse, il castello di Cefalù¹⁷⁴.

In secondo luogo, la garanzia da parte del pontefice di voler intraprendere contestualmente il procedimento inquisitorio contro Arduino manifestava sua la volontà di eliminare dalla scena siciliana un personaggio in viso al sovrano¹⁷⁵; ciò rendeva possibile il concretizzarsi, dopo numerosi tentativi tutti falliti¹⁷⁶, dell'impianto stesso del procedimento civile, impianto che presentava alcune evidenti quanto comprensibili anomalie: l'imperatore in veste di convenuto, il processo svolto presso un tribunale non regio, né imperiale, la disponibilità del convenuto ad essere condannato e a subire il più rapidamente possibile gli effetti del giudicato e di contro l'indisponibilità dell'attore a prevalere nel giudizio e i mille espedienti procedurali da questi messi in atto ai danni proprio del giudice di quel foro ecclesiastico che lo vedeva agire in posizione privilegiata.

Queste considerazioni per ribadire che la procedura, anzi le procedure, rappresentavano uno strumento, uno dei tanti, che in casi di conflittualità 'straordinaria' potevano, all'occasione, fungere da regolatori formali, ma anche sostanziali, di rapporti politici complessi e sostanzialmente decisi in altre sedi.

¹⁷⁴ Sulla politica fridericiana di mantenimento, costruzione e distruzione delle fortificazioni del *Regnum* cfr. F. MAURICI, *Federico II e la Sicilia. I castelli dell'Imperatore*, Catania 1997; sulle vicende del castello di Cefalù, *ibidem*, cap.V.

¹⁷⁵ Arduino sarebbe stato esiliato dal regno nel 1236 (HB, IV, p.911).

¹⁷⁶ Il prelado era stato convocato dall'imperatore a Messina per trattare i termini della restituzione, ma aveva successivamente fatto appello al pontefice: ciò risulta dalle sue dichiarazioni al processo: "illas expensas repeto modo, salvis illis, quas fecit eundo Romam, quia me et ecclesiam meam sine causa cepit de suis rationibus molestare, inquisitiones facere et destituciones, et tam canonicos quam clericos et burgenses pro sua voluntate cum expensis ecclesie vocat messanam, et quas feci, posquam appellavi, et fuit causa mea per dominum papam absoluta et dolose fui fatigatus". Su questo cfr. anche WINKELMANN, *Acta Imperii* cit., I, p.222.